

Di violenza di genere e di giustizia riparativa

Per l'avvio di una riflessione che guardi *oltre l'esistente*

EMMA TRAINA*

* Dopo aver concluso gli studi liceali classici, si è iscritta alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento, dove ha conseguito la laurea nel giugno 2025. Il suo percorso universitario si è caratterizzato per un'impostazione ampia e interdisciplinare, con un particolare interesse per le tematiche di genere e per il diritto penale. Ha redatto la tesi di laurea sotto la supervisione della Prof.ssa Elena Mattevi, dal titolo *Violenza contro le donne e giustizia riparativa: un approccio femminista per guardare oltre l'esistente*.

Abstract: Through the adoption of a critical perspective on the contemporary use of criminal law for educational purposes and on the legislature's choice to provide a predominantly punitive response to the commission of an offense, the paper examines the phenomenon of gender-based violence and the newly introduced restorative justice. In the first paragraph, the issue of gender-based violence is explored through an analysis that begins with the first wave of the feminist movement and extends to the present day; in the second paragraph, the focus shifts to restorative justice, highlighting the forces that have favored its emergence and the main legislative choices made within Legislative Decree no. 150/2022, which established it in Italy. Only in the final pages of the paper are the two topics brought together, and an attempt is made to investigate the following question: is it desirable, as well as appropriate, that in Italy victims and persons identified as perpetrators of crimes that are expressions of gender-based violence be granted access to restorative justice programs as well? What are the implications?

Editor's note: The text was written prior to the promulgation of Law no. 181 of 2 December 2025, "Introduction of the crime of femicide and other legislative measures to combat violence against women and to protect victims".

Keywords: Gender Violence; Gender and Law; Restorative Justice; Penal Mediation; Legal Feminism.

Abstract: Attraverso l'adozione di una prospettiva critica nei confronti dell'odierno utilizzo del diritto penale in funzione educativa e della scelta, da parte del legislatore, di offrire una risposta prevalentemente punitiva alla commissione di un reato si guarda al fenomeno della violenza di genere e alla neo-introdotta giustizia riparativa. Nel primo paragrafo si sviscera sia il tema della violenza di genere attraverso una lettura che parte dalla prima ondata del movimento femminista e arriva fino all'attualità, nel secondo paragrafo ci si concentra sulla giustizia riparativa, mettendo in luce le spinte che ne hanno favorito l'emersione e le principali scelte legislative compiute all'interno del d.lgs. n. 150/2022 che l'ha istituita in Italia. Solo nelle ultime pagine dell'elaborato si uniscono i due argomenti e si cerca di indagare la domanda: è desiderabile, oltre che opportuno, che in Italia anche alle vittime e alle persone indicate quali autori di reati che sono espressione di violenza di genere venga consentito l'accesso ai programmi di giustizia riparativa? Quali sono le implicazioni?

N.d.R. Il testo è stato scritto prima della promulgazione della Legge 2 dicembre 2025, n. 181 "Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime".

Parole chiave: Violenza di genere; Diritto e genere; Giustizia riparativa; Mediazione penale; Femminismo giuridico.

Sommario: 1. Introduzione. – 2. Di violenza di genere. – 2.1. Termini. – 2.2. L’ingresso delle istanze femministe nel diritto. – 2.3. L’evoluzione normativa. – 2.4. L’attualità. – 3. Di giustizia riparativa. – 3.1. Definizione. – 3.2. Normativa italiana. – 3.3. Uno sguardo internazionale: pro e contro della giustizia riparativa per reati espressione di violenza di genere. – 3.4. Cosa desiderare in Italia? – 4. Conclusione.

1. *Introduzione*

Il tema o, meglio, i temi di cui si intende discutere nell’articolo che seguirà, sono molto ampi. Proprio per questo, non saranno sviscerati nella loro interezza. Si cercherà però di approfondire il fenomeno della violenza di genere e la neo-introdotta giustizia riparativa all’interno dell’ordinamento italiano, adottando una chiave di lettura attraverso cui valorizzarli: la critica all’utilizzo del diritto penale come strumento educativo e alla (prevalente) risposta punitivo-carceraria al reato adottata dal legislatore nei tempi recenti. Questa è una presa di posizione interpretativa che esplicitamente rompe la neutralità di chi scrive – ammesso che esista un pensiero formalmente e sostanzialmente neutro¹.

Dichiarare di aderire ad un determinato posizionamento di indagine non comporta rinunciare alle complessità che sorgeranno di conseguenza. Al contrario – proprio per l’importanza e la serietà che si crede abbiano i due temi – nel corso dell’articolo si proporrà un discorso graduale e argomentato. Dapprima si affronteranno i due

¹ In senso contrario, vedi Francesca. Sabatini, Gabriella Palermo, *Posizionamenti transfemministi, Saperi situati e pratiche spaziali nel movimento ‘Non una di meno’*, in Isabelle Dumont, Giuseppe Gambazza, Emanuela Gamberoni, *Interstizi e novità: oltre il Mainstream, Esplorazioni di geografia sociale*, Geography Notebooks, 4, 2, 82 (2021). Accogliendo le suggestioni provenienti dalla teoria dei saperi situati, si crede il contrario, poiché “il processo di ricerca implic[a] sempre di per sé un posizionamento: ne consegue che la produzione di saperi è parziale e mai neutra, poiché frutto dell’esperienza soggettiva, delle oppressioni e dei privilegi che la ricercatrice/il ricercatore vive nella società.

argomenti singolarmente – mettendone in luce le principali specificità; solo successivamente si fonderanno attraverso l’interrogativo: è desiderabile, oltreché opportuno, che la giustizia riparativa venga utilizzata in Italia anche in caso di reati che sono espressione di violenza di genere?

Si indagherà tale domanda da un lato allineandosi alle idee di molte docenti, ricercatrici femministe italiane e internazionali che da diversi anni avanzano dei dubbi e criticano il sistema penale e la sua capacità di rispondere alle esigenze delle persone vittime di violenza di genere; dall’altro, valorizzando le posizioni di operatrici (italiane e non solo) che lavorano a stretto contatto con tali persone offese e che denunciano dei rischi intrinseci alla giustizia riparativa per queste ultime.

2. *Di violenza di genere*

2.1. *Termini*

Il termine ‘violenza di genere’ si può dire sia di recente introduzione all’interno del linguaggio giuridico. In realtà, non è l’unico utilizzato per indicare il tipo di violenza esercitata nei confronti di una persona per il fatto di appartenere ad un determinato genere².

² Vedi Francesca Poggi, *Violenza di genere e Convenzione di Istanbul: un’analisi concettuale*, *Diritti umani e diritto internazionale*, n.1, 66-67 (2017). L’espressione ‘violenza di genere’ ha assunto nel tempo plurimi significati: può indicare la violenza che lo stesso genere rappresenta (violenza del genere); può indicare la violenza per imporre il rispetto delle caratteristiche, dei ruoli che sono attribuiti ad un sesso e che viene esercitata contro chi non vi si conforma (violenza per il genere); può indicare la violenza che è diretta contro una persona in base alla appartenenza a un determinato genere (violenza basata sul genere).

Discriminazione contro le donne, violenza nei confronti delle donne, violenza di genere, violenza di genere contro le donne, violenza domestica, violenza nelle relazioni affettive, femminicidio o femmiciano³,...

La stesura di questo elenco è a prova della sua abbondanza. L'esito di quella che si potrebbe definire una "confusione terminologica" in materia, sorta forse dall'urgenza di "etichettare" i diversi fenomeni, è che talune formule vengono (tutt'oggi) usate indistintamente, come se si equivalessero⁴.

Ciò emerge anche all'interno delle fonti giuridiche internazionali: se da un lato il primo testo adottato dalla Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979, conosciuto come CEDAW (Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne) parla genericamente di 'discriminazione contro le donne'⁵, dall'altro lato la Convenzione di Istanbul – adottata l'11 maggio 2011 dal Consiglio d'Europa – parla

³ Vedi Emanuele Corn, *Il reato di "femminicidio"*, Note da un'analisi comparata con paesi Latino-American, in Stefania Scarponi (a cura di) *Diritto e genere. Analisi interdisciplinare e comparata*, 295 ss., Wolters Kluwer, Milano, 2016. Partendo dalla considerazione che il neologismo "femminicidio" è entrata nel linguaggio corrente principalmente attraverso i *mass media*, l'Autore ne ripercorre la storia etimologica, facendo riferimento sia al termine coniato e diffuso dalla antropologa messicana Marcela Lagarde (*femminicidio*) sia a quello della sociologa statunitense di origine sudafricana Diana E.H. Russel (*femicidio*).

⁴ Vedi Maria (Milli) Virgilio, *Le violenze maschili contro le donne. Tra impunità e populismo penale punitivo*, in Stefania Scarponi (a cura di), *Diritto e genere. Temi e questioni*, 124, (Trento: Quaderni della Facoltà di Giurisprudenza, n. 45 2020).

⁵ Integrazioni terminologiche sono intervenute negli anni successivi. Da menzionarsi ci sono la Raccomandazione Generale n. 19 (1992) e quella successiva n. 35 (2017). Nella prima si ricomprende fra le forme di discriminazione contro le donne, la 'violenza di genere'; nella seconda invece, al paragrafo 9, si indica, quale termine più appropriato per nominare il fenomeno, "*gender-based violence against women*" in quanto rende più esplicite le "*gendered causes and impacts of violence*" e "*strengthens the understanding of this violence as social*" (Cfr. CEDAW Committee, *General Recommendation No. 35*, 2017, par. 9).

di ‘violenza contro le donne’⁶. È invece la Direttiva dell’Unione Europea 2012/29/UE che all’interno del considerando No. 17 definisce la ‘violenza di genere’ quale “violenza diretta contro una persona a causa del suo genere, della sua identità di genere o della sua espressione di genere o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare genere. [...]. È considerata una forma di discriminazione e una violazione delle libertà fondamentali della vittima e comprende la violenza nelle relazioni strette, la violenza sessuale (compresi lo stupro, l’aggressione sessuale e le molestie sessuali), la tratta di esseri umani, la schiavitù e varie forme di pratiche dannose, quali i matrimoni forzati, la mutilazione genitale femminile e i cosiddetti reati d’onore.”⁷

La questione terminologica è ampia e aprirebbe molti spunti di riflessione che però esulano dal cuore dell’articolo. È sufficiente ora dire che nell’articolo si utilizzerà il termine ‘violenza di genere’ e questo principalmente per una ragione: si ritiene che possa includere tutte le molteplici forme che questo tipo di violenza può assumere. Come viene detto in letteratura, infatti, i termini ‘violenza contro le donne’ e ‘violenza di genere’ non sono sinonimi e perciò non andrebbero confusi ma posti in una relazione di specialità⁸. In altre

⁶ Rispetto a questo testo bisogna dire che, oltre a definire la violenza nei confronti delle donne all’art. 3 lett. a) come una “una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica [...]”, introduce normativamente il concetto di genere. All’art. 3 lett. c) con questo termine si indicano “ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini”.

(Vedi Council of Europe, *Convention on Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic Violence (Istanbul Convention)*, CETS No. 210, Istanbul, 11 May 2011).

⁷ Vedi DIRETTIVA 2012/29/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI.

⁸ In tal senso, vedi Sara De Vido, *The Prohibition of Violence Against Women as Customary International Law? Remarks on the CEDAW General Recommendation No. 35*,

parole, le donne⁹ sono una delle categorie delle possibili soggettività (fra cui le persone trans, non binarie e appartenenti alla comunità *queer*) che possono essere vittime di violenza di genere.

Nell'articolo si preferisce focalizzarsi non sulle differenze che tale violenza può assumere in ragione dell'identità di genere e/o sesso di appartenenza e/o orientamento sessuale di chi la subisce ma sul filo conduttore che le attraversa tutte: la sua matrice storico-culturale. Come anche indicato anche nella Convenzione di Istanbul, tale violenza “ha una natura strutturale [...] ed è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini”¹⁰.

La violenza di genere è un prodotto derivante dalla secolare diffusione di un modello culturale e relazionale sessista, fondato su dinamiche di potere diseguali e discriminatorie all'interno di ogni contesto sociale rilevante (relazioni sesso-affettive, famiglia, lavoro, internet, strade, strutture ospedaliere, scenari di guerra, tratta migratoria); proprio per il fatto di avere dal lato dominante il genere maschile, questo modello culturale e sociale ha preso il nome di patriarcato¹¹. Affermarne tutt'oggi l'esistenza non è una forma di

Diritti umani e diritto internazionale, n. 2, 381, (2018). L'Autrice scrive: “*The equation women-gender is also worrying because it can be exploited to minimize and limit international legal obligations with regard to violence perpetrated against LGBTQIA.*”

⁹ Rispetto a delle critiche sul concetto unitario di “donne”, si approfondisce la corrente del femminismo intersezionale. Con questa si intende evidenziare che a definire le molteplici condizioni (e discriminazioni) delle donne vi sono altri elementi (oltre al genere), quali lo status sociale e/o il gruppo etnico di appartenenza. Cfr. Anna Lorettoni, *Un femminismo intersezionale e multidisciplinare*, in Iride, (2), 307 ss, (2018); Angela Davis, *Donne, classe, razza*, Edizioni Alegre, (Roma: 2018).

¹⁰ Vedi Council of Europe, *Convention on Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic Violence (Istanbul Convention)*, CETS No. 210, Istanbul, 11 May 2011), Preamble.

¹¹ Vedi TRECCANI, *Enciclopedia online*, disponibile a <https://www.treccani.it/enciclopedia/patriarcato/> (visitato il 16 novembre 2025) e TRECCANI, *Enciclopedia online*, disponibile a <https://www.treccani.it/vocabolario/patriarcato/> (visitato il 16 novembre 2025). Definiscono come patriarcato un “sistema in cui vige il ‘diritto paterno’, ossia il

mistificazione ideologica e non è neppure un “errore giuridico”: le importanti riforme legislative avvenute nel secolo scorso hanno eliminato una serie di terminologie ormai percepite come intollerabilmente desuete (ad esempio, “patria potestà”), affermato il principio di parità tra coniugi, eliminato alcune tipologie di reato obsolete (ad esempio, il cd. matrimonio riparatore o il delitto d'onore), ed hanno progressivamente eroso le discriminazioni in ambito lavorativo. Eppure, ritenere che abbiano portato ad un parallelo cambiamento culturale e sociale appare forse ingenuo, oltretché sbagliato. E infatti, sono gli stessi studi sociologici, antropologici e *gender studies* che parlano ancora oggi di esistenza del patriarcato. Quest’ultimo potrebbe essere definito come un insieme di pratiche e di strutture che, sia all’interno della famiglia sia all’interno di ogni dimensione sociale, istituiscono, in qualche modo riproducono e legittimano il dominio del genere “più forte” sulla restante parte della società, ad esso subordinata per ragioni riguardanti, ad esempio, il genere, la classe e la “razza”¹².

2.2. *L’ingresso delle istanze femministe nel diritto*

Gli atti internazionali sopra citati, che hanno avuto e tutt’oggi hanno ricadute sugli ordinamenti interni dei paesi ratificanti in senso di rispetto e di adozione di obblighi positivi e negativi da essi derivanti, non sarebbero venuti alla luce se, prima, le istanze femministe non fossero progressivamente entrate all’interno degli

controllo esclusivo dell’autorità domestica, pubblica e politica da parte dei maschi più anziani del gruppo”; ciò comporta che i figli (maschi) entrino a far parte del gruppo di appartenenza del padre, prendendone il nome, i diritti, la potestà, che a loro volta trasmetteranno ai discendenti nella linea maschile.

¹² Vedi Angela Davis, *Donne, classe, razza*, Edizioni Alegre, Roma, 2018. Il termine “razza” viene usato quale “costrutto sociale”, creato per giustificare forme di discriminazioni e disuguaglianze sociali. Non esiste nessuna “razza” biologicamente parlando e si prendono fermamente le distanze da ogni pensiero in tal senso.

organi di produzione legislativa e nelle aule giudiziarie¹³. Rispetto a ciò è interessante fare una digressione che, necessariamente, tocca la genesi e l'evoluzione del movimento e del pensiero femminista.

Sebbene scritti e saggi di donne definibili femministe *ante-litteram* siano rinvenibili anche nel corso dei secoli precedenti, accademicamente si riconduce la prima “ondata”¹⁴ del femminismo intorno agli anni 60/70 del Novecento. Partita con l'urgenza di far saltare il contratto sociale vigente, che vedeva l'uguaglianza dei soli uomini all'interno della sfera pubblica e il loro dominio nella sfera privata, è stato attraverso la chiave de “il personale è politico”¹⁵ che le donne si sono rese conto della natura socio-culturale della loro subordinazione a livello privato e hanno fatto collettivamente irruzione nella dimensione pubblica, destabilizzando la costruzione socio-politica patriarcale fino a quel momento esistita¹⁶. Si apriva così una crisi che non poteva chiudersi con l'inclusione delle donne

¹³ In tal senso, vedi Ilaria Boiano, *Femminismo e processo penale*, 112, Ediesse, Roma, 2015.

¹⁴ Sulla criticità di utilizzare l'etichetta di “ondata” per definire le evoluzioni del movimento femminista negli anni, vedi Bianca Carmelli, *Ondate del femminismo: analisi di un'etichetta*, Filosofemme (11 aprile 2022), disponibile a <https://www.filosofemme.it/2022/04/11/ondate-del-femminismo/> (visitato il 16 novembre 2025).

¹⁵ Vedi Rossella Ciciarelli, “Il personale è politico”: storia e significato dello slogan femminista, *Beyond Stereotypes* (30 agosto 2019), disponibile a <https://www.bossy.it/il-personale-e-politico-storia-e-significato-dello-slogan-femminista.html> (visitato il 16 novembre 2025). L'Autrice ripercorre la genesi e la storia del famoso slogan femminista, usato per dare forma all'idea che il privato fosse collegato a fenomeni più ampi, quali la dimensione politica, sociale ed economica. La sofferenza personale delle donne, soprattutto grazie all'emersione dei gruppi di autocoscienza, si rileva come una condizione politica che può essere quindi risolta solo collettivamente.

¹⁶ Vedi Ida Dominijanni, *Patriarcato: il passato che non può tornare*, D – La Repubblica delle donne (14 marzo 2022), disponibile a <https://www.libreriadelledonne.it/puntodivista/dallastampa/patriarcato-il-passato-che-non-può-tornare/> (visitato il 16 novembre 2025).

nell'ordine precedente, ma con la ricerca – in chiave trasformativa – di un nuovo patto sociale.

Il pensiero femminista, quale prospettiva in grado di gettare uno sguardo originale sul pensiero occidentale nel suo complesso, ha criticato dall'interno e ha rovesciato non solo le categorie del pensiero politico ma anche della filosofia, sociologia, economia e, non da ultimo, del diritto¹⁷. Rispetto a quest'ultimo, infatti, non si può dire che fosse un luogo di produzione del sapere lontano ed intoccato dalle dinamiche discriminatorie e sessiste vigenti all'interno della società. Anzi, in quanto uno dei suoi stessi riflessi, ne era intriso. Per fare un esempio, al pari della lingua italiana, anche quella giuridica è ispirata ad un principio androcentrico: infatti, sia i termini giuridici concreti che astratti sono declinati al maschile¹⁸. Ritenere Che questa fosse una neutra scelta linguistica è del tutto errato. Ad averlo già capito, e pure a fatale prezzo, era stata la scrittrice e attivista francese Olympe de Gouges, che nel 1791 aveva provveduto a stilare la analoga versione “al femminile”, della *Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina*.

La voluta dimenticanza delle donne nella sfera del diritto pubblico e del diritto civile “ha precluso alle donne, nella costruzione della moderna democrazia rappresentativa, la titolarità dei poteri nella sfera della politica¹⁹”. Attraverso istituti quali, per esempio, la civilistica *infirmitas sexus*²⁰, esse sono state sottoposte a forme di tutela

¹⁷ Vedi Eleonora Cappuccilli, Roberta Ferrari, *Il discorso femminista, Storia e critica del canone politico moderno*, Scienza e Politica, 28 n. 54, 6 e 9, (2016).

¹⁸ Vedi Elena Iorriatti Ferrari, *Linguaggio giuridico e genere*, in Stefania Scarponi (a cura di) *Diritto e genere. Analisi interdisciplinare e comparata*, 55, Wolters Kluwer, Milano, 2016.

¹⁹ Vedi Marina Graziosi, *Dispartà e diritto. Alla origine della disuguaglianza delle donne*, in Stefania Scarponi (a cura di), *Diritto e genere. Analisi interdisciplinare e comparata*, 7, Wolters Kluwer, Milano, 2016.

²⁰ *Id.* 12. Letteralmente “debolezza/infermità dovuta al sesso”; L’Autrice ricorda la prima comparsa di tale espressione nell’opera di diritto criminale di Prospero Farinaccio (1544-1618), *Praxis*. Coniandola dai giuristi romani (che la utilizzavano sporadicamente e probabilmente con diversa accezione) la eleva a categoria

sulla base di una vera e propria inesistenza o minorazione della capacità d'agire, per cui venivano loro negati il diritto di voto, il diritto ad amministrare autonomamente il patrimonio, nonché la possibilità di accedere in modo pieno allo studio e a determinate professioni o carriere. Tuttavia, questa dimenticanza non deve far giungere alla facile conclusione che le donne, e tutto ciò che era stereotipicamente considerato "femminile", fossero indifferenti ad ogni branca del diritto. Al contrario, per i giuristi ed i legislatori del campo penale le donne sono state molto presenti: come "presenza da governare saldamente per regolare, senza problemi, un assetto che si voleva di impronta patriarcale"²¹. La regolazione si è manifestata da un lato nella rigida limitazione della sfera delle loro libertà, dall'altro nell'imposizione di una fitta rete di specifici doveri²², anche per il tramite di talune fattispecie di reato. Basti accennare al fatto che la piena imputabilità era loro riconosciuta per tutti (e solamente) quei reati che erano in grado di alterare – se commessi – l'ordine (di impronta patriarcale-religiosa) costituito e/o mettere in discussione l'onorabilità di padri e mariti. Fra questi, l'adulterio (abolito nel Codice penale italiano solo nel 1981 con la legge n. 442 del 5 agosto, *ex art. 587, cd. delitto d'onore*), il parricidio, lo stupro, la seduzione, l'aborto, i reati particolarmente gravi da mettere in pericolo la sicurezza dello Stato, l'eresia, la stregoneria, l'esercizio di pratiche magiche ed ogni altro tipo di reato che desse prova di un utilizzo di particolare abilità od astuzia vedevano la piena punibilità delle donne.²³

giuridica sui cui confini è stato possibile avallare ogni tacito pregiudizio nei confronti delle donne. Tramite questa è stata giuridicamente possibile impedire alle donne un pieno godimento dei diritti civili e, sul piano penale, riconoscere una loro piena imputabilità in forza della loro minorata razionalità dovuta al sesso.

²¹ *Id.* 7.

²² *Id.* 8.

²³ *Id.* 17.

In aggiunta, vi era una generale sfiducia nella razionalità delle donne. Le posizioni di alcuni pensatori²⁴ hanno infatti gettato le loro ombre a lungo all'interno delle riflessioni giuridiche penali, alimentando uno stereotipo di donna minorata, infima, menzognera, con pratiche ricadute in tema di testimonianza. Ciò si può vedere chiaramente nel più importante testo di procedura penale del secolo: Vincenzo Manzini nell'edizione del 1932 scriveva: "Le donne, in genere, rendono deposizioni più estese, ma meno fedeli che gli uomini"²⁵.

Per quanto le voci del dibattito non fossero completamente unanimi²⁶, le posizioni culturalmente misogine dei pensatori moderni hanno avuto, nella realtà delle norme giuridiche, un'ampia eco che ha consentito di mantenere per molto tempo fattispecie di reato e forme di punizione intimamente contrastanti con i principi penalistici razionali e illuministici. Si pensi alle ipotesi di punizione "privata" a seguito di un pubblico processo, storicamente demandata alla famiglia²⁷ (le cd. pene corporali domestiche); oppure all'applicazione del delitto di maltrattamenti in famiglia e di abuso dei mezzi di correzione solo nei casi in cui gli atti violenti compiuti andavano oltre

²⁴ *Id.*, 21-22. Come portavoce di questa corrente l'Autrice richiama il giurista francese André Tiraqueau (1488-1558), la cui opera influenzò lo stesso Farinaccio. Scrive che sulla base della debolezza d'animo e minore razionalità egli sostiene la minore punibilità delle donne e "sulla base della loro nota propensione alla menzogna ritiene opportuno che non compaiano in giudizio come testimoni, anche perché ovviamente si crede loro meno che ai maschi."

²⁵ Vedi Marina Graziosi, *Disparità e diritto. Alla origine della disuguaglianza delle donne* 47. Autore della citazione riportata: Vincenzo Manzini, *Trattato di diritto processuale penale italiano*, vol. III, p. 283, (Utet ed) (Torino, 1932)

²⁶ Vedi Ilaria Boiano, *Femminismo e processo penale*, cit., 66. L'Autrice fa riferimento al teorico penalista della Scuola classica Francesco Carrara che non individuava nel sesso una causa di esclusione dell'imputabilità e la cui influenza di pensiero fu così ampia da far escludere nel primo Codice penale italiano, il Codice Zanardelli del 1889, questo come fattore capace di incidere sull' imputazione.

²⁷ *Id.* 67.

il “legittimo” *ius corrugandi* riconosciuto in capo al padre di famiglia²⁸. Nei fatti l’*habeas corpus*, ossia l’immunità del cittadino e della cittadina da restrizioni arbitrarie della libertà e da punizioni autoritative lesive dei diritti, ha subito una forma di attenuazione per le donne fino alla sopracitata legge del 1981 abrogativa del delitto d’onor.

In aggiunta, alcuni plurisecolari pregiudizi di matrice culturale (prima che giuridica) nei confronti delle donne – pur se formalmente eliminati dal Codice penale e dal Codice di procedura penale – si denuncia che continuano ad aleggiare tanto nella società quanto nelle aule giudiziarie, condizionando l’efficacia del procedimento, nonché la risposta degli operatori, l’accertamento dei fatti e delle responsabilità²⁹.

Lo spazio che si è dedicato alla digressione storica sul tema non è fine a sé stesso ma consente di capire come mai una parte del movimento femminista (in Italia ma non solo) degli anni ’70, nel momento in cui si è presentata la possibilità di un dialogo con le istituzioni, ha mostrato una scarsa fiducia nei suoi esiti o addirittura un disinteresse a volerlo aprire³⁰. Secondo la corrente più radicale del movimento il ricorso al diritto non era praticabile, perché esso rappresentava un “dispositivo che storicamente ha concorso a

²⁸ *Id.*, 70. L’Autrice riprende l’analisi svolta da Vescovi in *Enciclopedia giuridica italiana*, (edizione 1904), nella parte dedicata a *Maltrattamenti in famiglia e abuso dei mezzi di coercizione*. Egli scrive, in riferimento a tali reati, che intervenivano “a colpire di pena i trasmodamenti della potestà familiare”, dal momento che la legge consentiva di ricorrere a mezzi coercitivi “per correggere le scorrettezze” del soggetto sottoposto ad autorità.

²⁹ In questo senso, si richiama l’importante lavoro dell’Avvocata Ilaria Boiano, *Femminismo e processo penale*, cit., 255 ss. (Futura editrice, settembre 2015) e della Professoressa Elena Larrauri, *Cinque stereotipi sulle donne vittime di violenza... e alcune risposte del femminismo ufficiale*, in *Studi sulla questione criminale*, III, n.2, 65 ss., (Carocci editore, 2008).

³⁰ Vedi generalmente Donatella Di Cesare, Franco Vaccari, *Prospettive femministe di Caterina Botti, Iride*, n.1, 181 ss., (Mimesis Edizioni 2014).

determinare e rafforzare il potere degli uomini”³¹ e che era intrinsecamente complice delle disparità e disuguaglianze. In sostanza, non si poteva affidare il compito di tutelare le donne allo strumento che era stato complice di secoli di oppressione e subordinazione. Il mutamento della società poteva avvenire, secondo questa corrente, solo da un cambiamento che passasse attraverso la cultura e l’educazione: erano questi gli ambiti che potevano andare a incidere, sostanzialmente, sulle storture sessiste e discriminatorie insite nella società. Si desiderava agire sul piano simbolico, ossia sui pensieri che giustificavano l’oppressione esistente, nella convinzione che l’uguaglianza formale di opportunità socio-economiche non fosse sufficiente a garantire piena libertà e dignità alle donne. In questo senso, si reclamava la differenza sessuale, affinché la libertà femminile potesse essere rivendicata senza generare ulteriori discriminazioni.³² Bisognava modificare prima la presunta neutralità e universalità del maschile plurale per poi incidere sul piano simbolico il rapporto uomo-donna: solo da questo cambiamento sarebbe potuto nascere un nuovo modo di stare al mondo, sulle ceneri del dominio maschile, riscontrabile prima nel diritto e poi nel processo³³. Al contrario, assumere le vesti di legislative all’interno di una società, di istituzioni che erano state concepite da uomini e per uomini, si riteneva portasse a nient’altro che risultati compromissori e al ribasso³⁴. Non potevano esistere leggi che dessero voce e valore

³¹ Vedi generalmente Ilaria Boiano, *Femminismo e processo penale*, cit., 221 (Futura editrice, settembre 2015).

³² Vedi, Donatella Di Cesare, Franco Vaccari, *Prospettive femministe di Caterina Botti*, cit., 187 (Mimesis Edizioni 2014).

³³ Vedi, Ilaria Boiano, *Femminismo e processo penale*, cit., 55 (Futura editrice, settembre 2015).

³⁴ Vedi generalmente Libreria delle Donne di Milano, *Non credere di avere dei diritti: la generazione della libertà femminile nell’idea e nelle vicende di un gruppo di donne* 84 (Torino: Rosenberg & Sellier, 1987). Come accaduto a cinque anni di distanza dalla presentazione del progetto di legge sulla violenza sessuale, “passato il vaglio della Commissione Giustizia, il testo arriva in aula per la discussione alla Camera dei deputati così rimaneggiato da risultare irriconoscibile alle sue stesse presentatrici.

alla molteplice e differente esperienza femminile, se questa non era nemmeno riconosciuta socialmente³⁵.

A contrapporsi, vi era la corrente emancipazionista. Le femministe che vi hanno aderito rivendicano una serie di mutamenti di ordine sociale ed economico, volti a restituire effettiva pari dignità alle donne. Il fine era quello della loro omologazione all'ordine costituito: perseguiendo l'ideale illuministico di uguaglianza universale, si astraevano le differenze e ci si batteva "per il paritario accesso all'educazione, alla proprietà, alle professioni, e ai diritti sociali e politici"³⁶. In questo senso, l'accesso alla produzione legislativa era visto non solo come desiderabile ma chiave del cambiamento.

2.3. *L'evoluzione normativa*

Guardando al contesto italiano, si può dire che per molti anni il femminismo egemonico abbia manifestato uno scarso interesse per il diritto³⁷. Ciò ha forse fatto sentire abbandonate in *primis* le operatrici

Come esempio si può ricordare che la richiesta di modifica del Codice penale per considerare la violenza contro le donne un reato contro la persona e non più contro la morale, già contenuta nella proposta di legge del '77, verrà accolta solo nel 1996.

³⁵ Vedi Donatella Di Cesare, Franco Vaccari, *Prospettive femministe di Caterina Botti*, cit., 183 (Mimesis Edizioni 2014). Va infatti specificato che la corrente radicale si intreccia con la seconda ondata del femminismo, quella detta della differenza, che ha il merito di aver dischiuso una riflessione profonda e radicale sui sessi e sul concetto di genere. Per evitare di cedere in una logica essenzialistica (deterministica) propria del realismo di genere, è stato necessario compiere l'ulteriore passo di radicalizzazione, al fine di riconoscere la differenza nella differenza (cfr. Judith Butler, *Questione di genere. Il femminismo e la sovversione dell'identità*, 1990) ed evitare di adottare una visione di "donna" connessa al sesso biologico.

³⁶ *Id.*, 181.

³⁷ Vedi Anna Cavaliere, *Tra uguaglianza e differenze. Letture femministe del diritto in un'opera recente*, in *Ragion pratica*, (1), 286 (2017). L'Autrice fa riferimento alle esperienze estere in cui il pensiero e la militanza femminista si avvicinano alle teorie giuridiche e si articolano in riflessioni legate agli studi di genere (menziona i corsi di

del diritto che, con l'apertura dell'accesso alle professioni forensi, avevano fatto ingresso nei tribunali e che nel tentativo di introdurre l'esperienza delle donne nei discorsi giuridici venivano tacciate di "parzialità" e "non obiettività" (etichette di cui la prospettiva maschile non ha mai sofferto, perché è strutturalmente assunta come neutra)³⁸. In *secundis*, ha colpito anche quelle donne che, non avendo mezzi diversi per fuoriuscire dalla violenza, si sono viste costrette a chiedere supporto a quelle stesse istituzioni permeate di sessismo, maschilismo e pregiudizi – al pari della stessa società³⁹.

Il cambio di passo è poi avvenuto: come primo e celebre caso si può citare la discussione e seguente produzione legislativa su temi legati alla salute riproduttiva (e annessi diritti) delle donne⁴⁰. Un altro

Feminist Jurisprudence e *Feminist Legal Theory*, *Women's Law*, attivi fra America, Australia, Paesi scandinavi), inesistenti in Italia.

³⁸ Vedi Susanna Pozzolo, *Teoria femminista del diritto. Genere e discorso giuridico*, in Thomas Casadei (a cura di), *Donne, diritto, diritti. Prospettive di giusfemminismo*, 33, (Torino: Giappichelli, 2015).

³⁹ Per fini esplicativi vedi il primo caso giudiziario in cui una donna (Franca Viola), si oppose, sostenuta dalla sua famiglia, nel 1966 al cd. 'matrimonio riparatore' e portò in giudizio l'uomo che dopo averla sequestrata e stuprata la chiese in sposa poiché, *ex art. 544 Codice penale* (abrogato dalla l. 15 febbraio 1996 n. 66) "Per i delitti preveduti dal capo primo e dall'articolo 530 [N.d.R. i delitti contro la libertà sessuale e la corruzione di minorenni- contenuti nel Titolo IX *Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume*], il matrimonio, che l'autore del reato contraggia con la persona offesa, estingue il reato, anche riguardo a coloro che sono concorsi nel reato medesimo; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali." La sua storia personale e giuridica è narrata nel toccante romanzo di Viola Ardone "Oliva Denaro".

⁴⁰ In tal senso, Donatella Di Cesare, Franco Vaccari, *Prospettive femministe di Caterina Botti*, cit., 183 (Mimesis Edizioni 2014). L'Autrice Di Cesare prende ad esempio una delle questioni etiche e bioetiche maggiormente discusse: l'aborto. Ripercorrendo il pensiero della filosofa Botti, si rinviene un grave limite del dibattito pubblico italiano, il pensiero radicale è assente e si dà per scontata la strategia emancipazionista. Ciò porta a rilanciare vecchi luoghi comuni e ottenere una soluzione pratica insoddisfacente e compromissoria, non accompagnata da una riflessione etica e dalla rivendicazione della libertà delle donne. Anche dalla parte

caso importante è la legge n. 66 del 1996⁴¹ in tema di violenza sessuale che, si può dire, abbia ufficialmente aperto una stagione connotata da un elevato ricorso alla legge per la tutela dei diritti fondamentali e la protezione delle donne nei casi di lesioni e violenza⁴².

In tutti gli anni che seguirono il '96 sono stati emanati molti atti legislativi sul tema (principalmente attraverso la fonte del decreto-legge) che hanno nei più dei casi introdotto e/o modificato articoli del Codice penale e del Codice di procedura penale.

Andando a guardare alle principali scelte evolutive di fondo, si può dire che il legislatore, prediligendo la risposta penale, abbia ricercato un generale inasprimento sanzionatorio e un'accelerazione processuale per quei reati che, all'interno della legge n.69/2019 (conosciuto con il nome Codice Rosso) sono iscrivibili alla violenza di genere⁴³.

Se rispetto all'"inasprimento sanzionatorio" c'è da dire che la scelta tradisce, probabilmente, la credenza della reale efficacia deterrente (in ottica general-preventiva) di una pena molto elevata,

progressista si sostiene che "la pratica abortiva è sì un male morale o un dramma umano", ma legalizzarla è "un male minore rispetto al vietarla".

⁴¹ Vedi Legge 15 febbraio 1996, n. 66, "Norme contro la violenza sessuale".

⁴² Vedi LIBRERIA DELLE DONNE DI MILANO, *Non credere di avere dei diritti*, cit., 78 (Rosenberg & Sellier 1987). È importante sottolineare che, nonostante la iniziativa di legge fosse popolare, il dibattito interno al movimento femminista non mancò. Rispetto al contenuto, particolarmente controversa fu la scelta sulla procedibilità d'ufficio: le promotrici, forse perché "mosse da una naturale indignazione per la tracotanza del sesso maschile ma, più profondamente, mosse dall'orrore per quelle donne che la sopportano", hanno visto nell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale una forma di tutela da parte dello Stato.

⁴³ Vedi generalmente: Maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.); Violenza sessuale, aggravata e di gruppo (artt. 609-bis, 609-ter, 609-octies c.p.); Atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.); Corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.); Atti persecutori (art. 612-bis c.p.); Diffusione illecita di immagini o video sessualmente esplicativi (art. 612-ter); Lesioni aggravate e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni personali permanenti al viso (artt. 582, 583-quinquies).

rispetto all'accelerazione processuale è doveroso fare qualche ulteriore osservazione.

Delineando un generale impianto che richiama un'idea di "corsa contro il tempo", si cerca di prevenire e reprimere episodi di violenza attraverso un ampio uso della forza pubblica. Gli istituti che possono essere richiamati a dimostrazione sono: le misure precautelari, l'ammonimento uestorile e la querela.

Lo strumento processuale delle misure precautelari è stato ulteriormente rafforzato soprattutto attraverso due leggi molto recenti, la l. n. 122 e la l. n. 168 del 2023. Infatti, si sono introdotte (andando addirittura a modificare l'originale impianto del Codice antimafia⁴⁴) misure sempre più limitative della libertà personale e di movimento della persona indagata o imputata, le cui basi fondative non sempre risiedono su un provvedimento dell'autorità giudiziaria, con tutte le garanzie annesse, ma su un'operazione eseguita dagli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, su autorizzazione del pubblico ministero (per esempio: nell'allontanamento urgente dalla casa familiare o nell'arresto in flagranza differita). Ulteriori modifiche nel generale ambito delle misure custodiali e cautelari, non approfondibili, sono state introdotte con legge 2 dicembre 2025, n. 181, "Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime."⁴⁵

L'ammonimento uestorile (che può essere emesso già in caso di cd. reati-spira di violenza di genere, anche senza che sia intervenuta

⁴⁴ La sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, misura di prevenzione disciplinata agli artt. 4, 6 e 14 del Codice antimafia viene estesa anche per l'art. 572 e 612-bis c.p. e per i "delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 575, 583, nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583-*quinquies* e 609-*bis* del medesimo codice".

⁴⁵ Si rimanda all'articolo di Francesco Lazzeri, *In G.U. la l. 2 dicembre 2025, n. 181 (c.d. legge sul femminicidio): una panoramica dei profili penalistici sostanziali e processuali*, in *Sistema penale*, (3 dicembre 2025), disponibile in <https://www.sistemapenale.it/it/scheda/legge-femminicidio-gazzetta-ufficiale-novita-diritto-penale-sostanziale-processuale>.

la querela) ha natura amministrativa ma, per come è disciplinato nell'ordinamento, finisce per avere degli effetti penali: questo, infatti, assume un'accezione repressiva quasi automatica⁴⁶ e anche stigmatizzante nei confronti del destinatario. Le azioni di quest'ultimo, infatti, *in malam partem* e *pro-futuro*, rimangono connotate da un maggior grado di disvalore giuridico sia sul versante della colpevolezza che della gravità (anche nel caso di vittima diversa rispetto a quella per cui è intervenuto l'ammonimento)⁴⁷.

Rispetto alla querela, bisogna dire che questo è un istituto interessante poiché si pone sul crinale sostanziale-processuale. Quando il legislatore prevede la procedibilità di un reato a querela di parte, questa è necessaria per poter legittimamente avviare il processo; la sua remissione può invece incidere sull'esito del procedimento: se revocabile, e correttamente ritirata, può portare all'estinzione del reato. In particolare, per i reati espressivi di violenza di genere, le discussioni rispetto alla scelta 'procedibilità d'ufficio/procedibilità a querela di parte' aprono delle riflessioni circa la libera autodeterminazione delle persone vittime di tale violenza. Da un lato, la necessità dell'ordinamento di dare una risposta a quella che, in modo non velato, viene trattata come una emergenza; dall'altro lato, la possibilità che una persona dentro il circolo della violenza, decida di non querelare o, dopo averlo fatto, si ponga dei dubbi circa la sua reale volontà di proseguire il conflitto giudiziario. Ovviamente questa possibilità si inserisce all'interno di un contesto, il sistema e il processo penale, che può non essere in grado di accogliere i tempi e le complesse situazioni delle persone che subiscono violenza. Ciò che si è cercato di fare, forse per evitare delle "perdite di tempo", è stato fugare ogni perplessità con una forma di decisionismo istituzionale che nelle riforme recenti è stato sempre più

⁴⁶ Nel caso di nuova segnalazione di soggetto già ammonito non risulta necessaria la querela di parte al fine di aprire un procedimento penale, ma sarà sufficiente agire d'ufficio.

⁴⁷Vedi, Valeria Cannas, *Violenza di genere e misure di prevenzione*, in *Diritto penale e processo*, n.2, 161, (2024).

marcato⁴⁸. Il codice penale non tipizza solamente ipotesi di procedibilità d'ufficio come il caso di maltrattamenti contro familiari e conviventi *ex art. 572 c.p.*; talune ipotesi aggravanti che rientrano nell'attuale norma di violenza sessuale (tra cui, se commessa contro persona minorenne, da ascendente, genitore anche adottivo, tutore, pubblico ufficiale) *ex art. 609-bis*; o ancora il caso di atti persecutori *ex art. 612-bis* se nei confronti di un minore o di una persona con disabilità. Al contrario, quasi rimarcando il carattere di "eccezionalità" dei reati in materia rispetto alle categorie penalistiche generali, sono state anche introdotte negli anni delle forme "ibride" di querela: quella irrevocabile e quella rimettibile solo processualmente. Nel primo gruppo, si può citare la violenza sessuale "semplice" e gli atti persecutori aggravati, se commessi mediante minacce reiterate; nel secondo, invece, rientra il reato di atti persecutori "semplice" e, a seguito della legge 2 dicembre 2025 n. 181, anche per il reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente esplicativi, *ex art. 612-ter*.

2.4. *L'attualità*

Guardando all'attualità, il dibattito rispetto all'utilizzo del diritto per dare corpo e voce alle istanze femministe pare essersi riaperto a seguito della legge del 2019 "Codice Rosso". Forse recuperando quanto già paventavano le femministe radicali rispetto all'utilizzo del diritto, ci si è rese conto che il progetto emancipazionista, ormai inglobato nelle istituzioni, è stato riproposto sotto forma di norme pressoché esclusivamente penali, spesso insoddisfacenti, che offrono una lettura emergenziale del fenomeno.

⁴⁸ Vedi generalmente per le riflessioni in tema di querela, Maria (Milli) Virgilio, *Legislazioni a contrasto della violenza maschile contro le donne e autodeterminazione femminile*, in Stefania Scarponi *Diritto e genere. Analisi interdisciplinare e comparata*, 328, (Milano: Wolters Kluwer, 2016).

La lettura che si può evincere è quella di una risposta populista⁴⁹ ad un problema ben più complesso. Le ricadute di questo approccio sono molto pratiche e riguardano il lato vittima e il lato autore oltre che l'intera collettività.

Come già argomentato, i reati di violenza di genere – rappresentando qualcosa in più della fattispecie che li inquadrano⁵⁰ – hanno sia una dimensione individuale (che ruota attorno alla responsabilità penale dell'autore) sia una collettiva (sensibilità sociale condivisa). Riprendendo il famoso slogan del movimento femminista “Non Una di Meno”, la persona violenta non sarebbe altro che la figlia (troppo sana) delle dinamiche patriarcali e discriminatorie presenti nella nostra società delle quali, proprio in ragione del loro carattere educativo e culturale, dobbiamo considerarci corresponsabili. In aggiunta, rispetto alla teoria general-preventiva della pena, bisogna dire che nessuno studio ne abbia mai dimostrato empiricamente l'efficacia: è pacifco metterne oggi in dubbio la sua

⁴⁹Vedi generalmente il disegno di legge (n.1433) per l'introduzione del delitto di “Femminicidio” nel Codice penale. Vedi anche

Francesco Menditto, *Riflessioni sul delitto di femminicidio*, in *Sistema penale*, (2 aprile 2025), disponibile a <https://www.sistemapenale.it/it/scheda/menditto-riflessioni-sul-delitto-di-femminicidio> (visitato il 16 novembre 2025);

Maria (Milli) Virgilio, *Nominare il femminicidio. Non in nostro nome*, in *Studi sulla questione criminale* (Nuova serie dei delitti e delle pene), (10 marzo 2025), disponibile <https://studiquestionecriminale.wordpress.com/2025/03/10/nominare-il-femminicidio-non-in-nostro-name/> (visitato il 16 novembre 2025);

REDAZIONE, *Contro l'introduzione del delitto di femminicidio: documento sottoscritto da oltre settanta professoresse, ricercatrici e studiose penaliste*, in *Sistema penale*, (28 maggio 2025), disponibile a <https://www.sistemapenale.it/it/documenti/femminicidio-documento-penaliste#:~:text=Contro%20l'introduzione%20del%20delitto,professoresse%2C%20ricercatrici%20e%20studiose%20penaliste&text=Pubblichiamo%20in%20allegato%2C%20per%20svolgendo%20un%20ciclo%20di%20audizioni> (visitato il 16 novembre 2025).

⁵⁰Vedi Barbara Pezzini, *Una Direttiva in materia di lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica*, in *Quaderni costituzionali*, (3), 734 (2024).

capacità educativa e dissuasiva nella società⁵¹. Ci si chiede dunque: nel cercare una risposta alla violenza di genere, non sarebbe desiderabile recuperare la dimensione del tessuto sociale, la quale è pressoché assente nell'attuale quadro legislativo?

Dal lato vittima, ritenere appropriata la scelta di creare un percorso di fuoriuscita dalla violenza inasprendo le pene dei reati commessi in loro danno e irrigidendo le diverse fasi procedurali (tra cui, l'impossibilità di rimettere la querela nei più dei casi) è un'opinione che, forse, non ha molta aderenza con quanto accade nella realtà. Guardando al contesto italiano, si può citare il rapporto realizzato dal GREVIO (l'organo che monitora l'applicazione della Convenzione di Istanbul nei paesi aderenti) nel 2019. Il punto più interessante è contenuto al par. 221, riguardante i tassi di denuncia e di condanna. Dall'analisi emerge che "I dati ISTAT [...] mostrano che nonostante i crescenti tassi di denuncia del reato di *stalking*, il numero di condanne annuale è circa dieci volte inferiore al numero di reati denunciati [...]. I tassi di denuncia e condanna per violenza sessuale sono entrambi relativamente bassi e in diminuzione: mentre il numero di reati di violenza sessuale denunciati è da 4.617 episodi del 2011 a 4.046 nel 2016 (con un tasso di incidenza delle donne vittime e degli uomini autori di violenza in più del 90% dei casi), il numero di autori di violenza condannati è sceso da 1.703 a 1.419 nello stesso periodo. Per quanto riguarda il reato di maltrattamento [...]: i casi denunciati sono passati da 9.294 a 14.000, mentre le condanne, che si riferiscono per lo più a uomini di origine italiana, sono aumentate da 1.320 nel 2000 a 2.923 nel 2016". Sebbene si possa individuare un aumento delle denunce per i reati di maltrattamento e delle condanne, è anche vero che il rapporto rimane stabile a "una condanna ogni cinque denunce". Si scrive che per individuare le ragioni dietro questo basso tasso di condanna, bisognerebbe "indagare su quanto affermato dalle organizzazioni di donne, secondo cui i rapporti delle forze dell'ordine a volte sono vaghi e

⁵¹ Vedi Giovanni Fiandaca, *Prima lezione di diritto penale*, (Bari: Editori Laterza, 2017).

insufficienti a supportare un'azione legale, mentre i tribunali penali spesso operano discriminazioni nei confronti delle donne, sottovalutano le conseguenze ed i rischi della violenza basata sul genere, fomentano pregiudizi e stereotipi sessisti ed espongono le donne ad una vittimizzazione secondaria”.⁵² Guardando soprattutto al reato di violenza sessuale, le difficoltà che si riscontrano in ambito giudiziario sono legate alla cd. “cultura dello stupro”. Questa si compone di una serie di “miti” che sono parte della (misogina) “memoria collettiva” secolarmente stratificate in gran parte della popolazione. Fra questi, si annovera la credenza che “non si può essere stuprate da una persona che conosci”, “molte donne, segretamente, *“desire to be raped”*”, “se una donna dice ‘no’, in realtà intende ‘sì’”⁵³; a queste si aggiunge il “se l’è cercata”, nel caso in cui indossi un abbigliamento socialmente definito come “provocante”, abbia fatto uso di alcool o altre sostanze, faccia un utilizzo libero, volontario, consensuale del suo corpo. L’esistenza, anche all’interno delle aule giudiziarie di questi miti – unita anche all’immaginario della “vittima ideale”⁵⁴ – contribuisce a generare in loro una difficoltà di denunciare la violenza sessuale subita, poiché si inserisce la paura o di non essere credute o di essere ritenute responsabili di quanto vissuto. Sicuramente questo incide sulla fiducia che le vittime

⁵² Vedi generalmente GREVIO, *Rapporto di Valutazione di Base Italia*, Strasburgo, novembre 2019, paras. 221–22, pp. 69–70, <https://www.pariopportunita.gov.it/media/2191/primo-rapporto-grevio-sullitalia-2020.pdf> (visitato il 16 novembre 2025).

⁵³ Vedi Marie Keenan, Estelle Zinsstag, *Sexual Violence and Restorative Justice*, 31, (Oxford: University Press, 2022).

⁵⁴ Vedi generalmente Elisabetta Piras, *Se l’è cercata! Violenza di genere, colpevolizzazione della vittima e ingiustizia epistemica*, in *Ragion pratica*, (1), 251 ss., (2021). Partendo da una definizione di vittimizzazione (ossia il processo di “costruzione sociale” delle vittime, che crea aspettative e comportamenti ritenuti opportuni), l’Autrice riprende il pensiero di Trudy Govier. Lei delinea un legame tra vittimizzazione e stereotipo della vittima ideale, che è tale solo in quanto inerme, passiva, impotente, rispettabile; totalmente opposto rispetto al colpevole che è invece rappresentato come un mostro.

possono avere nei confronti del sistema giudiziario e sul loro percorso di superamento del trauma.

Anche dal lato autore, l'esistente modello punitivo pare non essere, in linea con quanto dice la stessa Costituzione all'art. 27 comma 2, adeguato alla sua rieducazione. Come viene detto in dottrina, la condizione dell'autore di reati sessuali, all'interno degli istituti penitenziari, è quella di "ibernazione". "Gli autori di reati sessuali sono collocati [...] all'interno di sezioni carcerarie particolari, separate. [...] Questi detenuti espiano la pena isolati, in sostanza in regime di doppia privazione di libertà, al fine di tutelare la loro incolumità dagli altri detenuti, che per cultura e prassi consolidata non accettano, anzi disprezzano, la commistione con protagonisti di determinate tipologie di crimini, soprattutto quelli contro donne e bambini considerati vittime deboli, fragili. Di fatto i detenuti *sex offender* sono limitati nello svolgimento di ogni attività ricreativa, lavorativa, sportiva o culturale non potendo partecipare o condividere con i detenuti interni in altre sezioni del circuito carcerario tali attività"⁵⁵. A queste riflessioni "particolari" date dallo

⁵⁵ Francesco Caraballese, et al., *Il trattamento giudiziario del sex offender: vecchi limiti, nuove opportunità*, 3 *Rassegna italiana di criminologia*, 229, 234 (2020) ("La mancanza di articolati interventi trattamentali determina una condizione di "ibernazione penitenziaria" degli autori di violenza sessuale, soggetti che proprio in relazione alle loro caratteristiche richiederebbero interventi specifici e l'offerta di risorse terapeutiche [...] allo scopo di ridurre i rischi di recidivare quei comportamenti [...]"). Vedi anche Paolo Giulini, Alessandro. Vassalli e Silvana Di Mauro, *Un detenuto ibernato: l'autore di reato sessuale tra tutela dei diritti e prospettive di difesa sociale*, in *Carcere e Territorio* 429 e ss (Giuffrè 2003); Roberta Palmisano, *Minorità sociale, vita detentiva, tema per gli Stati Generali dell'esecuzione penale, tavoli 4 e 2*, (Dipartimento Amministrazione Penitenziaria-Ufficio studi, ricerche, legislazione e rapporti internazionali, luglio 2015), disponibile a https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/pubblicazioni_studi_ricerche_testo_selezionato?contentId=SPS1181689, (visitato il 23 novembre 2025) (I *sex offenders* "vivono in regime quasi di isolamento "perché non è consentito loro di svolgere alcuna attività trattamentale se non nel contesto della sezione e quindi senza scambi con altri soggetti. Questi condannati finiscono per essere gli esclusi dagli esclusi, di fatto come 'ibernati', con istinti e pulsioni pronti a sciogliersi al ritorno in libertà, forse

status di autore di reati sessuali vanno aggiunte le informazioni, generali, sulle carceri nel nostro paese, sulle cui condizioni tragiche e spesso lesive della dignità delle persone detenute l'Associazione Antigone annualmente realizza dei report preziosi e fondamentali⁵⁶. Un sempre più grande divario pare essersi aperto fra l'ideale rieducativo e la realtà: il sistema punitivo pare quasi diseducare, producendo diversi effetti desocializzanti e incidendo negativamente sulla personalità della stragrande maggioranza dei detenuti⁵⁷.

Ricapitolando, all'interno del paragrafo sono stati valorizzati gli aspetti dell'ampio argomento 'violenza di genere' che si ritengono rilevanti rispetto – come detto in apertura – ad una parallela critica dell'odierno utilizzo del diritto penale in funzione educativa e della prevalente risposta punitiva. Si è mostrato anche come le insoddisfazioni derivanti dal ricorso al penale nel rispondere al fenomeno abbiano un'origine risalente nel tempo e siano, ad oggi, condivise e diffuse in buona parte dell'accademia giuridica.

3. *Di giustizia riparativa*

Giunge il momento di parlare di giustizia riparativa. Nell'articolo viene messa in luce – visto quanto detto in apertura – come un tipo di giustizia capace di far vedere oltre il modello di risposta al reato classico fino ad oggi esistente, che fa del diritto penale uno strumento in chiave populista⁵⁸ e della pena una forma di sanzione para retributiva.

ancora più esasperati. Quindi spesso nulla o quasi il carcere riesce ad incidere sul pericolo di futura recidiva").

⁵⁶ Antigone, *Nodo alla gola, XX Rapporto sulle condizioni di detenzione* (2024), disponibile a www.rapportoantigone.it/ventesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/ (visitato il 23 novembre 2025).

⁵⁷ Giovanni Fiandaca, *Prima lezione di diritto penale*, 28-29 (Editori Laterza 2017).

⁵⁸ Vedi Roberto Cornelli, *È populismo penale? Il contrasto alla violenza di genere nelle società punitive*, 4 Giurisprudenza Italiana 980, 982 (2024) (L'espressione "populista" fa più riferimento all'utilizzo di sentimenti sociali di paura, rabbia, risentimento, indignazione (della cui creazione/ri-costruzione gli stessi mass media o esponenti di

Oltre a fornire una definizione del modello riparativo/dialogico di risoluzione del conflitto derivante dal reato, si cercherà di capire se e come potrebbe essere utilizzato per i reati espressione di violenza di genere.

3.1. *Definizione*

Sebbene non esista una definizione univoca di giustizia riparativa, quella maggiormente accolta la individua come un “un nuovo paradigma di giustizia alternativo a quello tradizionale e rivolto alla riparazione delle conseguenze della condotta criminosa, strumento che mira a “superare” il reato, attraverso l’incontro e il dialogo fra vittima e reo, cercando di sollecitare in quest’ultimo un’auto-responsabilizzazione circa l’accaduto e giungere a “riannodare” i fili interrotti della relazione, riparando l’offesa e il dolore arrecato alla vittima”⁵⁹.

Sarebbe però corretto ricordare che le radici della giustizia riparativa sono molto antiche e giungono fino al terreno della “premodernità”⁶⁰. Non volendosi approfondire eccessivamente il

partiti politici potrebbero essere definiti responsabili) come leva per poter offrire (e giustificare) un intervento di risposta esemplare, definitivo e urgente che rassicuri (ma solo superficialmente) la società del fatto che le istituzioni si stanno occupando del problema. Tutto ciò finisce però per portare a un progressivo incremento di durezza della risposta penale, forzandone i suoi stessi limiti: “uso ipertrofico della legislazione penale, aumento della severità delle pene, compressione dei diritti delle persone e delle garanzie processuali”); Vedi anche Stefano Anastasia, *L’uso populista del diritto e della giustizia penale*, 1 *Ragion pratica* 191 ss. (2019).

⁵⁹ Anna Lorenzetti, *Giustizia riparativa e dinamiche costituzionali. Alla ricerca di una soluzione costituzionalmente preferibile*, in *Dal Codice Rocco al Codice Rosso. Un itinerario attraverso la complessità del fenomeno*, 20 (Giappichelli Editore - Torino 2020).

⁶⁰ Confronta Elena Mattevi, *Una giustizia più riparativa. Mediazione e riparazione in materia penale*, Università degli studi di Trento: Collana della facoltà di giurisprudenza, 3 (2017) L’Autrice afferma come il modello della giustizia riparativa sia affine a quelli di penalità premoderni, pur essendo mutato il contesto in cui si diffonde. Richiama l’Autore Giovanni Così, che nel testo “Invece di giudicare, Scritti sulla mediazione” scrive: “Quasi seguendo le oscillazioni di un pendolo,

tema, è sufficiente dire che il progressivo abbandono nei paesi centro-europei, a partire dal '200/'300, di una risposta "privata" al reato – la quale si presentava come una forma di diritto alla "vendetta" (riconosciuta alla persona offesa ma anche a tutto il suo *entourage*) – è stato parallelo all'emersione di un'impronta sempre più pubblicistica al reato⁶¹. Venendo progressivamente meno l'idea che il reato rappresenti un'offesa privata, per cui sia più importante "ripararlo che punirlo"⁶², emerge un nuovo modo di fare giustizia che, velocemente, assume i toni della giustizia egemonica. Questa si caratterizza – nei suoi tratti essenziali – con l'officiosità dell'azione pubblica (salve alcune fattispecie ancora ritenute una "questione privata"), il ruolo di coordinamento e direzione conferito al giudice, più che alla mediazione sociale, e la punizione, ad ogni costo, del colpevole.⁶³ Finisce così per mutare il senso e il significato di giustizia che da un connotato distributivo/risarcitorio passa ad uno di repressione e vera e propria "lotta contro il crimine" di stampo politico: la fonte costitutiva della stessa giustizia egemonica è la legge.⁶⁴ Ai due attori tradizionali, vi si affianca un terzo, che si potrebbe in questa fase nominare genericamente "soggetto pubblico". Questo prenderà sempre più spazio, tanto da estromettere, nella sua evoluzione finale, le stesse persone offese dal

l'informalismo cerca infatti spesso di formalizzarsi, mentre i sistemi di giustizia ufficiali tendono a produrre periodicamente pratiche informali".

⁶¹ Maurizio Fioravanti, *Lo Stato moderno in Europa* 165 (Editori Laterza 2002).

⁶² *Id.* 166.

⁶³ *Id.* 171. Questa forma di giustizia egemonica si salda sia sul conferimento di poteri molto intrusivi e penetranti ai giudici (mezzi di indagini senza scrupoli, si ricorda anche la tortura; arbitrio nell'accusa da muovere, procedura da svolgere, raccolta delle prove), sia sulla centralità della pena: questa inizia a diventare dispositivo di giustizia retributiva, mezzo di esempio e dissuasione (ma anche di arbitrio del giudice, che la commisurerà anche sulla base di alcuni criteri di valutazione penale: la colpevolezza, la responsabilità, l'elemento psicologico, le circostanze).

⁶⁴ Confronta Mario Sbriccoli, *Giustizia negoziata, giustizia egemonica. Riflessioni su una nuova fase degli studi di storia della giustizia criminale*, in *Storia del diritto penale e della giustizia* 143 (Giuffrè Editore 2009).

processo. Quello che si afferma oggi è che queste siano diventate le "grandi dimenticate" all'interno del sistema penale: sia in una prospettiva di prevenzione/deterrenza al crimine che di rieducazione/risocializzazione dell'autore⁶⁵. Come ogni evento storico importante, l'instaurazione della giustizia egemonica seguirà un percorso lungo e non lineare e diverrà definitiva solo durante il diciottesimo secolo⁶⁶, a seguito della stagione inquisitoria che condurrà ad un punto evolutivo di non ritorno. Le derive repressive alla libertà, alle idee, alle intelligenze di quel periodo assumeranno un peso tale che l'unica soluzione possibile sarà quella di coniugare il modello egemonico alla ragione⁶⁷. Ci si avvia verso la secolarizzazione del diritto penale, sia sostanziale che processuale: l'affermazione del principio di legalità è la base fondante del nuovo apparato della giustizia, a cui si affiancano i corollari della irretroattività della legge penale e del divieto della sua estensione analogica; le norme devono essere astratte e generali, conformi ai principi del vivere civile; la responsabilità penale è personale, come personale è la pena la quale – pur essendo pubblica, sicura, certa – deve anche essere proporzionata al delitto, afflittiva e dissuasiva⁶⁸ per le altre persone consociate ma senza perdere il connotato di utilità e umanità (sono proprio di questo periodo le teorie abolizioniste della pena di morte).

È importante tenere presente che forme di giustizia negoziata, basate su prassi riparative e/o conciliative, hanno caratterizzato per lungo tempo il modo di intendere la risoluzione di controversie di diverse comunità indigene precoloniali (si pensi, per esempio al Canada, al Centro America, alla Nuova Zelanda ma anche

⁶⁵ Vedi Grazia Mannozzi, *La giustizia senza spada* 54 (Giuffré 2003).

⁶⁶ In generale Maurizio Fioravanti, *Giustizia criminale*

⁶⁷ *Id.* 182-192.

⁶⁸ Vedi Mario Sbriccoli, *La piccola criminalità e la criminalità dei doveri nelle riforme settecentesche del diritto e della legislazione penale*, in *Storia del diritto penale e della giustizia* 417 (Giuffré Editore 2009) (Scrive: "La convinzione che manovrando sulle pene si diminuiscono i reati si diffonde in tutta Europa").

all’Australia). Tra le violenze commesse dai futuri colonizzatori di tali paesi rientra anche l’imposizione/trasposizione di modelli di cultura giuridici occidentali: tra queste, una forma di giustizia che aveva (già) assunto il volto della giustizia egemonica.⁶⁹

Ritornando alla diffusione della ‘giustizia riparativa’ ai giorni nostri, in Occidente, interessante delineare alcune delle spinte che possono aver inciso sul crescente interesse verso questa.

Come prima si può menzionare la scienza vittimologica, accompagnata da studi di antropologia giuridica e dalla corrente abolizionista⁷⁰. L’attenzione verso la persona offesa (che viene usata nell’articolo come sinonimo di ‘vittima’) è recente all’interno della dottrina penalistica e processualistica. La sua estromissione “giustificata entro certi limiti per ragioni garantistiche, e comunque per garantire il monopolio dello Stato nell’amministrazione della giustizia, si era spinta troppo oltre”⁷¹. Il reato era diventato un’entità oggettiva e lo Stato, sostituitosi alla persona offesa (nei fatti, estromettendola) aveva assunto le vesti di “vittima simbolica”.

A seguire le riflessioni accademiche interverranno testi legislativi internazionali. Tra questi, la Risoluzione 40/34 del 29 novembre 1985 adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e contenente la Dichiarazione dei “Principi Fondamentali di Giustizia per le Vittime di Reato e di Abuso di Potere”; la Raccomandazione

⁶⁹ Vedi Grazia Mannozzi, *Le sfide poste dall’istituzionalizzazione della giustizia riparativa: importazione di modelli e nuovi colonialismi in La giustizia riparativa (d.lgs. n. 150/2022 – d.lgs. n. 31/2024) 5 ss.*, (Giappichelli 2025). Per approfondimenti e spunti per avviare una lettura decoloniale sulla giustizia riparativa,

⁷⁰ Vedi in generale Francesco Parisi, *Giustizia riparativa e sistema penale* 6 ss. (Giappichelli 2025); ma vedi Mattevi, *Una giustizia più riparativa, Mediazione e riparazione in materia penale* 10-17 (citato alla nota 58). Rispetto all’antropologia giuridica l’Autrice richiama primi studi incentrati su “microcosmi delle comunità africane o centroamericane”. La corrente abolizionista parte dall’assunto che la pena sia inefficace ed ingiusta e per questo, vista la natura privatistica del conflitto, è la sola de-istituzionalizzazione della giustizia il mezzo attraverso cui poter comporre la lite in un modo realmente satisfattivo e utile per vittima e autore.

⁷¹ Confronta *Id.* 31.

concernente l'assistenza alle vittime e la prevenzione della vittimizzazione, adottata nel 1987 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa (Racc. No. R (87)21 del 17 settembre 1987), ed infine l'importante Direttiva del 25 ottobre 2012 (2012/29/UE del 25 ottobre 2012).⁷²

La Direttiva europea del 2012 è particolarmente importante poiché contiene una prima definizione giuridica di vittima – la quale verrà ripresa anche all'interno della successiva legislazione interna – ne indica i diritti e ne definisce gli obblighi che gli Stati membri hanno nei loro confronti⁷³. Interessante dire che il riconoscimento dello *status* di vittima, in particolare il diritto all'accesso ai servizi di assistenza si ha a prescindere dall'esistenza di un procedimento penale; in altri termini, la vittima esiste perché è stato commesso un fatto, anche se la sua qualificazione giuridica quale reato non è stata formalizzata attraverso una denuncia⁷⁴.

⁷² Elena Mattevi, *La giustizia riparativa nelle fonti sovranazionali: uno sguardo d'insieme* 4 (Sistema penale, 23 novembre 2023), disponibile a https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1700667330_003-mattevi.pdf (visitato il 23 novembre 2025). Vedi anche Marco Bouchard & Fabio Fiorentin, *La giustizia riparativa* 37 ss (Lefebvre Giuffré 2025).

⁷³ Dir. del Parlamento Europeo e del Consiglio, 25 ottobre 2012, no. 29. La direttiva procede per CAPI: il primo è dedicato alle "Disposizioni generali" (tra cui le "Definizioni"); il secondo a "Informazioni e sostegno" (tra cui, diritto di comprendere e essere compresi, all'informazione nei vari momenti di contatto con le autorità pubbliche, alla interpretazione e traduzione, all'accesso ai servizi e all'assistenza alle vittime); il terzo alla "Partecipazione al procedimento penale (fra cui, il diritto di essere sentiti, di non esercitare l'azione penale, del patrocinio gratuito); il quarto alla "Protezione delle vittime e riconoscimento delle vittime con specifiche esigenze di protezione (in cui si sancisce, in primo luogo, il "Diritto alla protezione" da una forma di vittimizzazione secondaria e ripetuta, il diritto all'assenza di contatti fra vittima e autore, alla protezione durante le indagini, alla protezione della vita privata,...); il quinto alle "Altre disposizioni" (riguardanti la formazione degli operatori, la cooperazione fra Stati); il sesto alle "Disposizioni finali".

⁷⁴ Marco Bouchard & Fabio Fiorentin, *Sulla giustizia riparativa* 3 (*Questione giustizia*, 23 novembre 2021), disponibile a <https://www.questionejustizia.it/data/doc/3060/buochard-fiorentin-la-giustizia->

Per completezza espositiva si aggiunge che gli studi cd. vittimologici e le loro ricadute all'interno delle riflessioni penali e procedurali non sono (stati) accolti pacificamente e all'unanimità⁷⁵: molte autrici e autori hanno espresso le loro perplessità. In particolare, per il possibile aggancio di una deriva "vittimistica" con lo stesso populismo penale di cui si è scritto sopra, nonché con la connessa diminuzione di una serie di garanzie fondamentali in capo alla persona imputata in un procedimento penale. Chiaramente le preoccupazioni in tal senso sono serie e necessitano di essere approfondite. Ciò a cui, forse, sarebbe desiderabile tendere è la ricerca di un equilibrio fra la completa estromissione della persona offesa e la sua assoluta prevalenza.

La seconda spinta potrebbe essere rubricata con "la crisi del modello di giustizia penale occidentale". Questo è un tema molto ampio, che coinvolge una pluralità di livelli: il momento legislativo, la parte più strettamente processuale e, per finire, quella legata al momento esecutivo. Sebbene in relazione a ciascuno di questi il discorso assume delle specificità, l'*humus* comune su cui si innestano è la corrente politica populista che le moderne e globalizzate democrazie liberali stanno attraversando, con inevitabili conseguenze sul profilo penale⁷⁶. Si insegue il fine di apportare un

riparativa.pdf (visitato il 23 novembre 2025). Si specifica però che in assenza di un procedimento penale, lo statuto di 'vittima' non dovrebbe incidere sulle garanzie del potenziale indagato/imputato.

⁷⁵ Vedi in generale Marta Bertolino, *La violenza di genere e su minori tra vittimologia e vittimismo: notazioni brevi: notazioni brevi*, 1 Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale 65 (2021); Anastasia, *L'uso populista del diritto penale*, (citato alla nota 56); Tamar Pitch, *Il manifesto della vittima* (Edizioni Gruppo Abele 2022).

⁷⁶ Confronta Anastasia, *L'uso populista del diritto e della giustizia penale* 192 (citato alla nota 56). L'Autore si richiama a studiosi di fenomeni politici che cercano di individuare, negli anni a cavallo fra i due secoli (XX e XXI), "la manifestazione di una terza ondata populista [...] in stretta correlazione con la globalizzazione neoliberale"; cerca poi nell'articolo di delineare una definizione di "populismo" e di individuarne le caratteristiche proprie "che consentono la verifica empirica della consistenza della categoria e quindi della sua rilevanza nella interpretazione delle

(apparente) senso di sicurezza all'interno di contesti sociali in cui – per mancanza di uno stato sociale adeguatamente finanziato e attento ai bisogni educativi, abitativi, di salute, di lavoro di coloro che vivono in determinati territori e quartieri – viene usata la criminalizzazione come antidoto alle conseguenze di un progressivo abbandono economico e sociale, disoccupazione, precarizzazione e crescita delle disuguaglianze⁷⁷.

Guardando alla parte legislativa – di cui si è accennato nel paragrafo precedente solo in riferimento al fenomeno della violenza di genere – sotto un profilo generale si può notare che le recenti legislature hanno sistematicamente introdotto una serie di nuovi titoli di reato, perché “l'uso simbolico del diritto penale è diventato un capitale essenziale nella ricerca e nel consolidamento del consenso politico”⁷⁸. Se da un lato, sulla spinta di un'emotività contingente per placare l'opinione pubblica⁷⁹, c'è la tendenza normativa a introdurre nuovi reati o a inasprire le pene di quelli già esistenti⁸⁰, dall'altro lato

trasformazioni del diritto penale e dei sistemi di controllo sociale istituzionale coattivo che gli sono correlati”.

⁷⁷ Vedi Tamar Pitch, Andrea Pugiotto, *L'odierno protagonismo della vittima. Un dialogo tra Tamar Pitch e Andrea Pugiotto*,³ Studi sulla questione criminale 111, 113 (2019). Nella parte dell'articolo scritta da Tamar Pitch, scrive: “e tuttavia il populismo penale va di pari passo allo smantellamento delle protezioni del *welfare*”.

⁷⁸ Anastasia, *L'uso populista del diritto e della giustizia penale* 194 (citato alla nota 56).

⁷⁹ Vedi Giovanni Fiandaca, *La punizione* 13 (Il Mulino 2024). L'Autore scrive: “Con l'aggravante che gli orientamenti favorevoli [N.d.R. alla punizione], lungi dal basarsi su considerazioni razionali, traggono prevalentemente impulso da spinte emotive e da sentimenti individuali e collettivi di frustrazione, rabbia, risentimento che si diffondono specie nei momenti di crisi socioeconomica [...].”.

⁸⁰ Vedi ad esempio Antigone, *Nodo alla gola: XX Rapporto sulle condizioni di detenzione* (2024), 23, <https://www.rapportoantigone.it/ventesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione> (visitato il 23 novembre 2025) . “Nonostante la crescita degli ingressi di fatto le persone in carcere con un lungo residuo di pena da scontare stanno aumentando, tanto nei numeri assoluti quanto in percentuale sul totale. Le persone con un residuo pena superiore ai tre anni, ergastolani inclusi, sono passati dal 36,2% dei presenti del 2010 al 43,8% del 2015 al 48,7% del 2023. La causa di tutto questo non è certo un aumento della criminalità per i fatti più gravi, che, come abbiamo visto altrove, è anzi in calo. Il fenomeno dipende invece dall'innalzamento delle pene, una

le ricadute di queste scelte politiche si manifestano nella parte processuale e nella parte esecutiva.

Rispetto alla parte processuale, la crisi si manifesta nel pacifico dato della (eccessiva) durata dei procedimenti penali, sia a livello del singolo grado che negli eventuali tre. Come controprova si può citare la Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, la quale nei primi novantanove articoli introduce disposizioni o interventi sul Codice penale e sul Codice di procedura penale il cui filo conduttore è l'efficienza del processo e della giustizia penale (per la piena attuazione dei principi sia costituzionali, che convenzionali, che dell'UE) ma soprattutto per la riduzione, entro il 2026, del 25% della durata media del processo penale nei tre gradi di giudizio⁸¹.

Con riferimento alla parte esecutiva, di cui si è già fatta parziale menzione, si precisa ora che il discorso convoglia su due differenti binari: il primo legato alla dimensione strettamente pratico-espiativa; il secondo legato ad aspetti gius-filosofici della pena. Da entrambi emerge una generale crisi dell'attuale assetto penale punitivo, che nasce, a monte, dalla scelta di utilizzare la sanzione detentiva quale principale forma di risposta al reato. Riguardo il primo aspetto, si riprendono le riflessioni rispetto alle generali misere condizioni di vita all'interno degli istituti penitenziari. Riguarda al secondo tema, senza aprire una digressione rispetto agli scopi e alle teorie della pena, basta ribadire che nessuna prova è emersa riguardante il fatto che la pena detentiva possa effettivamente svolgere una funzione di

tendenza che si registra da anni, e che comporta, oltre all'invecchiamento della popolazione detenuta, anche una crescita delle presenze in carcere che prescinde dall'aumento degli ingressi. Se non fosse che gli ingressi sono invece anche loro in aumento. Ed è la combinazione di questi due fenomeni che sta facendo salire così rapidamente i numeri della detenzione nel nostro paese”.

⁸¹ Vedi relazione illustrativa al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, “Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, (2022), n. 245, suppl. straord. n. 5, p. 182.

orientamento socioculturale; nessuna dimostrazione scientifica che abbia una effettiva efficacia dissuasiva-deterrente sui consociati. È dunque doveroso chiedersi se la scelta di ricorrere a questo tipo di risposta sia più una presa di posizione “di comodo”, piuttosto che una decisione che mette in primo piano “acquisizioni scientifiche dotate di fondamento empirico relative a come il sistema punitivo funziona nella realtà effettuale.”⁸²

3.2. *Normativa italiana*

L’interesse verso la giustizia riparativa ha investito vari paesi in Europa, tra cui anche l’Italia. A seguito di un lungo dibattito dottrinale riguardante la sua opportunità, il significato, le potenzialità⁸³, è intervenuto anche il legislatore che, nel 2022, all’interno della cd. Riforma Cartabia in campo penale l’ha introdotta e disciplinata. Non si farà una disamina articolo per articolo del d.lgs. n. 150/2022 ma se ne metteranno in luce gli aspetti salienti.

In primo luogo, bisogna dire che la giustizia riparativa è stata disciplinata organicamente, andando così ad operare una mutazione nella geometria del sistema penale: come in un’ellissi, i due fuochi sono diventati la giustizia penale classica e quella riparativa⁸⁴. Con la specificazione che tra sistema penale tradizionale e riparativo vige un rapporto di complementarietà: ciò significa che è possibile ricorrere a programmi di giustizia riparativa in qualsiasi stato e grado del procedimento penale – in parallelo, nella fase esecutiva della pena o della misura di sicurezza e anche una volta terminata la loro esecuzione. In un senso più deflattivo, si può procedere anche prima

⁸² Per le riflessioni sulle acquisizioni scientifiche di efficacia delle pene, Giovanni Fiandaca, *Prima lezione di diritto penale*, cit., 9.

⁸³ Vedi per esempio. Elena Mattevi, *Una giustizia più riparativa, Mediazione e riparazione in materia penale*, cit.; Grazia Mannozzi, *La giustizia senza spada*, (Torino: Giuffrè, 2003).

⁸⁴ Vedi Grazia Mannozzi, *Le sfide poste dall’istituzionalizzazione della giustizia riparativa: importazione di modelli e nuovi colonialismi*, in Valentina Bonini (a cura di), *La giustizia riparativa* (d.lgs. n. 150/2022 – d.lgs. n. 31/2024), 3, (Torino: Giappichelli, 2024).

della presentazione della querela – se il reato è procedibile a querela rimettibile.

Guardando alle scelte di fondo operate dal legislatore bisogna dire che è stata scelta l'opzione generalista. Questo significa che è possibile accedere a programmi di giustizia riparativa per qualsiasi reato, a prescindere dalla gravità oggettiva/soggettiva di questo e dalle caratteristiche dell'autore. Questo approccio, come si evince dalla Relazione finale al disegno di legge poi successivamente confermato nel relativo d.lgs. n.150/2022, è stato preferito per due ordini di ragioni: da un lato per la vittima e la sua possibilità di "empowerment", dall'altro lato per l'autore e l'ampliamento della possibilità di bilanciare i suoi interessi con quelli della vittima.

Rispetto alla prima, l'approccio generalista consente di offrirle una voce più forte, rimuovendo degli ostacoli all'accesso che possano basarsi su idee astratte di quali sono i reati mediabili o su stereotipate concezioni di 'vittima' che possano poi nei fatti tradursi in immotivate preclusioni di *storytelling*, ascolto, riparazione. Rispetto al secondo, permette a qualsiasi autore di reato (senza compiere delle discriminazioni in base al fatto tipico realizzato) di incontrare la persona offesa – qualora anche quest'ultima ne abbia interesse – o una vittima altra o diversa (per esempio una vittima surrogata). A ciò si aggiunge la possibilità, di partecipare a programmi di giustizia riparativa che gli consentano di assumersi le responsabilità del reato commesso e di realizzare, in modo simbolico o materiale, la riparazione⁸⁵.

La normativa offre poi una serie di definizioni molto importanti che, come già detto, riprendono i principali testi internazionali in materia.

All'art. 42 comma 1 lett. a) del d.lgs. 150/202 si definisce come giustizia riparativa "Ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell'offesa e ad altri soggetti

⁸⁵ Vedi Grazia Mannozzi, *Le sfide poste dall'istituzionalizzazione della giustizia riparativa: importazione di modelli e nuovi colonialismi.*, cit., 14.

appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore”.

La definizione parte da quella di “programma” – il quale può prendere la forma della mediazione penale (anche con una vittima di reato diverso da quello per cui si procede), del dialogo riparativo e di ogni altro programma dialogico guidato. Per il suo svolgimento si richiama anche la “comunità” attraverso cui, auspicabilmente, si potrebbe far uscire dall’isolamento la vittima e il presunto *offender*⁸⁶. Questa può essere composta dai familiari della vittima e della persona indicata quale autore, oppure da enti ed associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato, rappresentanti o delegati di vari enti locali, servizi sociali, autorità di pubblica sicurezza e, genericamente, da “chiunque altro vi abbia interesse”.

Altro aspetto da sottolineare è l’utilizzo del termine “mediatore” per indicare il soggetto a cui è affidato il compito di comporre la lite⁸⁷. Una parte della dottrina lamenta la scelta di tale

⁸⁶ Vedi Elena Mattevi, *Definizioni e principi generali della giustizia riparativa tra indicazioni sovranazionali e previsioni nazionali*, in Valentina Bonini (a cura di), *La giustizia riparativa* (d.lgs. n. 150/2022 – d.lgs. n. 31/2024), 81-82, (Torino: Giappichelli, 2024). Cfr. inoltre Francesco Parisi, *Giustizia riparativa e sistema penale*, 20, (Torino: Giappichelli, 2025). Rispetto al ruolo della comunità l’Autore scrive: “La giustizia riparativa enfatizza l’interdipendenza funzionale tra reato, giustizia e comunità. [...] Si ritiene che la comunità, da una parte, giochi un ruolo non indifferente nella stessa produzione delle cause sociali dei reati, giacché in essa maturano le condizioni che, almeno in parte, contribuiscono a generare le cause del crimine dall’altra ne subisce le conseguenze: [...] non soltanto qualora il reato offenda beni superindividuali o collettivi [...] ma anche nell’ipotesi in cui l’offesa riguardi una vittima individuale [...]. L’approccio comunitario alla giustizia riparativa richiede, dunque, che il reato torni alla comunità”.

⁸⁷ Sulla scelta del termine “mediatore” cfr. Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, cit., p. 369; viene data una motivazione etimologica: “il mediatore è terzo in quanto sta “nel mezzo”, “né più in alto né più in basso”, bensì accanto a ogni partecipante”

termine, anziché del più neutro “facilitatore”. Come scritto sopra, la mediazione penale – la quale si realizza attraverso un dialogo che coinvolge esclusivamente l’autore e la vittima, sotto la guida di una figura terza e imparziale – è una specie dei diversi programmi riparativi realizzabili.

La figura del mediatore, bisogna aggiungere, è stata disciplinata in un separato decreto (del 9 giugno 2023). Molta attenzione è stata posta sulla sua formazione, la quale ha una componente teorica e pratica, poiché sono tante le responsabilità che ricadono su di essa; tra queste: l’acquisizione di tecniche mediative, di dialogo riparativo e di ogni altro programma dialogico; la capacità di raccogliere consenso; di discernere quale sia il programma riparativo più idoneo al caso concreto; di vagliare la fattibilità del programma riparativo scelto; di relazionarsi con i partecipanti e le loro fragilità, con altri mediatori e con le diverse figure della giustizia.

Vittima, invece, sempre ex art. 42, è “la persona fisica che ha subito direttamente dal reato qualunque danno patrimoniale o non patrimoniale, nonché il familiare della persona fisica la cui morte è stata causata dal reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona”. A questa si aggiunge, non senza dibattito⁸⁸, all’art. 53 comma 1 lett. a) del d. lgs. 150 anche la “vittima di un reato diverso da quello per cui si procede” (cd. vittima surrogata).

Cfr. inoltre Elena Mattevi, *Definizioni e principi generali della giustizia riparativa tra indicazioni sovranazionali e previsioni nazionali*, cit., 83. L’Autrice richiama le “Linee di indirizzo del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità in materia di Giustizia riparativa e tutela delle vittime di reato”, elaborate nel 2019, in cui si distingue il mediatore dal mero facilitatore: i primi sono soggetti “competenti in materie socio umanistiche, pedagogiche, psicologiche con conoscenze in area giuridica [...], nella risoluzione di conflitti in area penale”; i secondi sono dei professionisti che hanno fatto esperienza nel contesto dei servizi minorili e/o dell’esecuzione penale adulti.

⁸⁸ Vedi, Marco Bouchard, *Giustizia riparativa e vittima di reato*, in Valentina Bonini (a cura di), *La giustizia riparativa* (d.lgs. n. 150/2022 – d.lgs. n. 31/2024), 242, (Torino: Giappichelli, 2024); Marco Bouchard & Francesco Fiorentin, *La giustizia riparativa*, (Milano: Giuffrè, 2024).

La figura invece della “persona indicata come autore” pone dei quesiti che toccano direttamente principi centrali del processo penale, soprattutto le garanzie a questa riconosciute. Da come si evince nella Relazione illustrativa al disegno di legge sopra citata⁸⁹, la scelta di tale perifrasi mira: da un lato, a rispettare l’art. 27 comma 2 (principio di non colpevolezza/presunzione di innocenza) e dall’altro a non subordinare la persona definitivamente condannata allo stigma perenna della colpa. Le persone indicate quali autori dell’offesa possono dunque essere: quella indicata dalla vittima prima della querela, la persona indagata, imputata, sottoposta a misura di sicurezza, la persona condannata con pronuncia irrevocabile, o nei cui confronti è stata emessa sentenza di non luogo a procedere ovvero di non doversi procedere (per mancanza di una condizione di procedibilità o per intervenuta causa estintiva).

Merita dire che, nonostante la precisione a livello terminologico, una parte della dottrina non è completamente rassicurata e teme che la giustizia riparativa possa aprire la strada ad un indebolimento del diritto di difesa e della presunzione di innocenza. Le preoccupazioni sono molto serie e meritano attenta valutazione. D’altro canto, però, bisogna sottolineare che i principi della giustizia riparativa differiscono da quelli del procedimento giurisdizionale: la composizione della lite avviene in una formazione a quattro e non più a due, e l’obiettivo centrale è la realizzazione di un programma e di attività che siano espressione “di un servizio pubblico di cura della relazione fra persone⁹⁰”; vige la volontarietà, la consensualità, l’equa considerazione, la riservatezza, il coinvolgimento della comunità. A queste regole si contrappongono l’obbligatorietà, la pubblicità, la formazione della prova in dibattimento della giustizia classica⁹¹.

⁸⁹ Vedi Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, cit., 532.

⁹⁰ Vedi Marco Bouchard, *Giustizia riparativa e vittima di reato*, cit., 106.

⁹¹ *Id.*

Proprio per le diversità esistenti, occorre garantire che il riconoscimento da parte del presunto autore all'interno di un programma riparativo del fatto lamentato dalla persona offesa (riconoscimento che dovrebbe valere solo in termini di fattibilità dello stesso⁹²) non si traduca, all'interno del parallelo contenitore processuale, in un'assunzione di responsabilità in senso penalistico o in una confessione.

Distinto dal programma è l'esito riparativo ossia, *ex lett. e*) del medesimo articolo, "qualunque accordo, risultante dal programma di giustizia riparativa, volto alla riparazione dell'offesa e idoneo a rappresentare l'avvenuto riconoscimento reciproco e la possibilità di ricostruire la relazione tra i partecipanti". L'accento posto sulla "reciprocità" richiama gli elementi essenziali della giustizia riparativa: l'essere orientata a risolvere il pregiudizio con modalità dialogica e il riconoscimento dei bisogni dell'altra parte, ricostruendo la relazione fra i/le partecipanti⁹³. Quando raggiunto, può essere di tipo simbolico o materiale. Con il primo si fa riferimento a gesti (quali scuse o dichiarazioni formali, impegni comportamentali anche pubblici) che siano volti a ricostruire positivamente la relazione fra i partecipanti e che testimoniano uno sviluppo positivo nel clima della loro relazione. Con il secondo invece la nozione resta "vaga" e

⁹² Sul punto "riconoscimento del fatto", sebbene il d.lgs. n. 150/2022 sia rimasto silente, una parte della dottrina ritiene che si dovrebbe considerarsi come norma *self executing* quella contenuta nella Direttiva 29/2012/UE, che ritiene sia indispensabile il riconoscimento dei fatti principali da parte del presunto autore nel caso di svolgimento di programma riparativo al fine di evitare forme di vittimizzazione secondaria. Su tale accertamento dovrebbe intervenire il/la mediatore/trice, non l'autorità giudiziaria. Questo rappresenterebbe un indispensabile "punto di partenza" per la realizzazione di un programma veramente espressione di un dialogo empatico fra le parti e teso alla (auto)responsabilizzazione della persona indicata come autore.

⁹³ Vedi Art. 43 comma 1 lett. b), che riporta quale principio a cui la giustizia riparativa in materia penale deve conformarsi: "l'equa considerazione dell'interesse della vittima del reato e della persona indicata come autore dell'offesa".

probabilmente molto legata alla natura degli interessi coinvolti⁹⁴. Importante dire che, al momento della conclusione del programma, il mediatore è tenuto a redigere una relazione da inviare all'autorità giudiziaria.

Rispetto ai principi che informano la giustizia riparativa, questi sono contenuti all'art. 43 d.lgs. 150/2022. Al comma 3 si afferma che "L'accesso ai programmi di giustizia riparativa è assicurato ai soggetti che vi hanno interesse con le garanzie previste dal presente decreto ed è gratuito".

L'unico motivo per il quale si può limitare l'accesso è, come viene scritto al comma 4, «il pericolo concreto per i partecipanti, derivante dallo svolgimento del programma»⁹⁵, sulla cui esistenza si pronuncia non solo il mediatore ma anche, *ex art. 129-bis c.p.p* comma 1, l'autorità giudiziaria giudicante e requirente (nel corso delle indagini preliminari), quando reputa che lo svolgimento di un programma riparativo possa essere «utile» alla risoluzione del conflitto. Il significato di "pericolo" si dovrebbe intendere sia come i rischi di violenza fisica e psicologica derivanti dall'incontro delle parti (i quali, come si dirà, possono essere particolarmente presenti in reati espressivi di violenza di genere) e anche i possibili condizionamenti della funzione cognitiva del processo penale (es. esigenze cautelari, probatorie)⁹⁶.

⁹⁴ Vedi Federica Brunelli, *I programmi di giustizia riparativa, Il mediatore: ruolo, doveri, formazione*, in Valentina Bonini (a cura di), *La giustizia riparativa* (d.lgs. n. 150/2022 – d.lgs. n. 31/2024), 162, (Torino: Giappichelli, 2024).

⁹⁵ Per un commento al comma 4, cfr. Elena Mattevi, *Definizioni e principi generali della giustizia riparativa tra indicazioni sovranazionali e previsioni nazionali*, cit., 90. L'Autrice scrive: "Contrariamente a quanto contenuto nella Relazione illustrativa al decreto, il giudizio sul pericolo concreto per gli interessati non dovrebbe spettare solo all'autorità giudiziaria, ma anche ai mediatori esperti che prendono in carico il caso e che potrebbero acquisire informazioni decisive sul punto [...]".

⁹⁶ Vedi Marco Bouchard & Fabio Fiorentin, *La giustizia riparativa*, 192-200, (Torino: Lefebvre Giuffré, 2025).

Altri aspetti assolutamente non secondari sono: la partecipazione attiva e volontaria delle parti suggellata dal loro consenso (che deve sussistere in ogni fase dell'*iter*).

Nel corso del programma gli interessati sono invitati a esprimere i loro vissuti, punti di vista e a dialogare; sulle dichiarazioni fatte vige la massima riservatezza. Volendosi infatti mantenere su due binari separati, il canale della giustizia riparativa e quello del sistema penale classico, non si forniscono degli strumenti (né al pubblico ministero né al giudice) per venire a conoscenza di quanto accaduto nel programma, se non la relazione del mediatore, la quale contiene “la descrizione delle attività svolte e dell’esito riparativo raggiunto” (art. 57 comma 1). L’aspetto della riservatezza non è secondario ma, anzi, concorre a creare il clima/presupposto necessario a far sì che le parti si aprano al dialogo in modo sincero, sentendosi al sicuro e potendo toccare anche degli aspetti emotivi – se lo desiderassero.

Gli esiti riparativi, invece, devono conformarsi alla “ragionevolezza” e alla “proporzionalità”; questi due parametri non tendono alla realizzazione di un esito che si presenti come “aritmeticamente” equilibrato ma che possa definirsi in qualche modo proporzionato rispetto alla dimensione offensiva del reato per come emersa dall’incontro fra le parti⁹⁷. Dell’esito riparativo farà una valutazione l’autorità giudiziaria, ai fini dell’art. 133 c.p. “Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena”; della sospensione condizionale della pena *ex art.* 163 c.p. o dell’attenuante *ex art.* 62 n.6 c.p., della remissione tacita della querela oppure, in fase di esecuzione, ai fini dell’assegnazione al lavoro esterno, permessi premio, misure alternative alla detenzione o liberazione condizionale.

⁹⁷ *Id.*, 92. Per approfondimenti sui requisiti di “ragionevolezza” e proporzionalità (in chiave critica). Cfr. Francesco Parisi, *Giustizia riparativa e sistema penale*, cit., 208. L’Autore auspica l’eliminazione di tali due parametri al fine di poter rendere la definizione di “esito riparativo” la più inclusiva possibile, vista l’ampiezza che il significato di riparazione a un’offesa può assumere.

Da come emerge, la nuova pena cd. "riparativa" diventa un'integrazione delle 'teorie sugli scopi della pena' già esistenti; non apporta delle modifiche qualitative, ma quantitative: la pena, per come già definita, resta; ciò che può mutare è la sua durata⁹⁸. Il rischio di una strumentalizzazione della giustizia riparativa in chiave deflattiva forse non è così alto, dato che solo nel caso di reati perseguitibili a querela remissibile si può avere l'estinzione della vicenda criminale al di fuori del contenitore procedimentale⁹⁹.

La panoramica sull'istituto sopra offerta è minima e non approfondisce i diversi dubbi, questioni e riflessioni a cui esso apre. Certamente, oggi, delle scelte "a monte", dei bilanciamenti sono stati compiuti dal legislatore; ciò però non cancella il fatto che la giustizia riparativa non è una scelta costituzionalmente "neutra" ma, al contrario, pone dei ripensamenti sul modo di interpretare i principi propri della giustizia penale classica (che fanno da "eco" al testo fondamentale): il principio di legalità, della certezza della pena, (*Nullum crimen, nulla poena sine lege*), dell'obbligatorietà dell'azione penale, della presunzione d'innocenza, del "giusto processo" condotto da un giudice terzo e imparziale, la ragionevole durata dei processi... per citarne alcuni. Ognuno di loro, seppur contenuto nella cornice riparativa, ne esce modificato nelle sue sfumature e contorni.

I dubbi costituzionali che emergono sono importanti e per fare in modo che diventino motore di cambiamento e non un freno serve accompagnarli da, forse, nuovi paradigmi, i quali non possono nascere senza un cambiamento culturale: per abbracciare una nuova concezione della giustizia, per accogliere delle risposte che vadano oltre quella retributiva-carceraria (data la tensione con il principio rieducativo della pena), per evitare la strumentalizzazione "populista" della vittima che potrebbe portare a un rafforzamento

⁹⁸ Cfr. Francesco Cingari, *Giustizia riparativa e commisurazione della pena criminale*, in Valentina Bonini (a cura di), *La giustizia riparativa* (d.lgs. n. 150/2022 – d.lgs. n. 31/2024), 248, (Torino: Giappichelli, 2024).

⁹⁹ *Id.*, 243.

della linea securitaria, per non creare errate sovrapposizioni fra il concetto di “assunzione di responsabilità” e di “colpevolezza” in capo al presunto autore del fatto, per ripensare radicalmente la pena,..., per tutto ciò serve l’educazione. O, per meglio dire, diseducarsi/decostruirsi e poi imparare di nuovo. Per esempio, ritenere che la sete di vendetta e di punizione *post delictum* sia una caratteristica intrinseca e insuperabile della psiche umana e che, al contrario, non sia una tendenza sulla quale è possibile lavorare e che è possibile affrontare attraverso modalità e linguaggi diversi, chiude già in partenza qualsiasi porta ad un diritto penale alternativo.

Chiaramente non si devono sminuire i cambiamenti, la fatica, i fallimenti che la giustizia riparativa porterà con sé: come ogni cosa, richiederà tempo, sensibilizzazione, finanziamenti, supporto sociale e politico al fine di poter iniziare a dare i suoi frutti. Quello che però, forse, è necessario, è evitare di applicare ingiusti “*doppi standard*”¹⁰⁰ di valutazione nei suoi confronti, a maggior ragione per il fatto che i modelli fino ad ora *in auge* non sono stati in grado di dimostrare (quantitativamente e qualitativamente) la loro efficacia. Giustizia riparativa (a maggior ragione nella prospettiva “complementare” che il legislatore italiano le ha conferito) non è sinonimo di “giustizia privata”, “vendetta”, “giustizia arbitraria” ma mira al recupero di un altro principio rilevante: il diritto di autodeterminarsi, di prendere parola (sia come vittime sia come persone indicate quali autori) nella ricerca di una risposta effettivamente *giusta* al reato.

3.3. *Uno sguardo internazionale: pro e contro della giustizia riparativa per reati espressione di violenza di genere*

Avendo tratteggiato singolarmente il fenomeno della violenza di genere e l’istituto della giustizia riparativa, giunge ora il momento di unificarli attraverso la domanda contenuta in apertura: è

¹⁰⁰ Con questa espressione si intende una forma di *bias* cognitivo in forza del quale si applicano dei principi di giudizio diversi (prescindendo dalle ragioni per cui lo si fa, che possono essere culturali, di genere, sociali) per situazioni simili.

desiderabile (oltre che opportuno) che in Italia la giustizia riparativa venga utilizzata anche per quei reati che sono espressione di violenza di genere?

L'utilizzo di questi due aggettivi non è casuale: come scritto sopra, il dato normativo non introduce nessuna preclusione all'accesso al programma riparativo sulla base del titolo di reato o sulla sua gravità; dunque, per i reati quali – ad esempio – la violenza sessuale, maltrattamenti contro familiari e conviventi, atti persecutori (che sono, secondo dati ISTAT¹⁰¹, i maggiormente denunciati), legalmente e astrattamente si potrebbe, lato autore e/o lato vittima, farne richiesta.

L'approccio scelto al tema cita le esperienze e le decisioni legislative compiute in altri stati sia dell'Unione europea che extra e i testi internazionali. Grande punto di riferimento sono le voci di operatori/operatrici che lavorano nel settore della violenza di genere o in centri di giustizia riparativa.

Punto di partenza è che i reati di violenza di genere possono essere commessi all'interno di un contesto di familiarità e di legame intimo/amicale/di fiducia fra *abuser* e *victim* o, al contrario, le parti coinvolte possono essere estranee o appena conoscenti. La violenza, inoltre, può essere perpetrata all'interno di contesti in cui è più facilmente individuabile una dinamica di squilibrio di potere (si fa riferimento, per esempio, alla famiglia ma anche al luogo di lavoro) o anche in luoghi apparentemente neutri ma che, nella sostanza, si rivelano molto spesso densi di discriminazioni (si fa riferimento, per esempio, alla "strada" ma anche alla dimensione eterea dell'*internet*). Queste diversità certamente ricadono su aspetti legati sia al profilo

¹⁰¹ ISTAT, *Denunce Forze di Polizia. Il percorso giudiziario* (Statistiche Ministero dell'Interno, 2014–2022), available at <https://www.istat.it/statistiche-per-temi/focus/violenza-sulle-donne/il-percorso-giudiziario/denunce-forze-di-polizia/>, (last visited on 18.11.2025), (come risulta dai dati, le fattispecie annualmente più denunciate, sia a livello regionale sia nazionale, sono maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e violenza sessuale; le recenti introduzioni di reato — come l'art. 612-ter c.p. — possono spiegare numeri ancora limitati).

criminologico dell'autore sia a quello 'vittimologico' della persona offesa, ma anche: sulla loro dinamica relazionale; sull'esistenza di altre vittime che, indirettamente, sono state lese dal crimine (si pensi, ad esempio, alla cd. 'violenza indiretta' agita verso le figlie e ai figli, nel caso di violenza in famiglia); sulla composizione della "comunita" che può essere stata lacerata dal fatto criminoso e chiede di prendere parola. Inoltre, la tipologia delle violenze può variare nella sua durata: in particolare, la violenza interna ad una relazione affettiva può essere situazionale (ossia, accadere una sola volta); situazionale ma in qualche modo ricorrente/strutturale (soprattutto si verifica al manifestarsi di determinate situazioni quali, per esempio, (ab)uso di alcool o sostanze stupefacenti); vero e proprio cd. *"intimate terrorism"*, ossia il caso in cui la violenza assume la forma di controllo totale, *escalations* ricorrenti di atti violenti unita all'esercizio di potere sulla persona che ne è destinataria¹⁰².

Data questa premessa non si può nascondere il fatto che le specificità della singola fattispecie criminosa suscitano delle riflessioni, dei dubbi, delle possibilità propri rispetto alla sua trattazione all'interno di un percorso riparativo; a renderla ancora più specifica sono poi le stesse persone coinvolte, i loro caratteri, le loro prospettive, i loro desideri. E ognuna di queste reazioni/versioni è legittima e merita di essere validata poiché non esiste né il manuale della vittima perfetta, né quello dell'autore mostruoso. Va detto però che ciò che si cela dietro l'eccessivo particolarismo è il rischio di mettere sullo sfondo gli (esistenti) punti di contatto che uniscono tutte le fattispecie che danno origine alla violenza di genere: primo fra tutti, lo squilibrio di potere – che affonda le sue radici nella cultura, nella storia, nel modo di concepire i rapporti tra vittima e autore – e poi gli

¹⁰² K. Lünnemann and A. Wolthuis, *Victim Offender Mediation: Needs of Victims and Offenders of Intimate Partner Violence. 2nd Comparative Report – Interviews & Focus Groups at 5 and 10* (Criminal Justice Programme, European Commission 2015), available at http://www.antoniocasella.eu/restorative/Lunneman_2015.pdf (last visited on 18.11.2025) (con dati raccolti nel 2013 nell'ambito di un progetto finanziato dalla Commissione Europea).

stereotipi che, per l'appartenenza ad un determinato genere, vengono ricondotti e, in modo più o meno violento, fatti rispettare. Dato questo indimenticabile e importante nucleo comune, nascono delle riflessioni che possono essere trasversali ad ogni dinamica di 'violenza di genere'.

Entrando nel vivo del dibattito, sotto il profilo internazionale tre sono i testi di cui occorre fare menzione. In primo luogo, *l'Handbook on Restorative Justice Programmes*, *l'Handbook for Legislation on Violence against women* e la Convenzione di Istanbul.

Rispetto al primo testo, come si ricorda al capitolo 2 (*Overview of standards and norms*), punto 4 (*Other relevant international standards and norms*), il Comitato della CEDAW raccomanda che l'utilizzo di forme alternative di risoluzione delle controversie, inclusa la mediazione e la conciliazione "*should be strictly regulated and allowed only when a previous evaluation by a specialized team ensures the free and informed consent of victims/survivors and that there are no indicators of further risks to the victims/survivors or their family members*"; aggiunge che queste procedure "*should empower the victims/survivors [...] ensuring adequate protection of the rights of women and children*¹⁰³".

Nel secondo testo, le previsioni sono molto forti e, come indicato al capitolo 3.9.1, si parla di una generale "*Prohibition of mediation*", a cui si accompagna la raccomandazione, rivolta ad ogni legislatore aderente, per cui la relativa disciplina dovrebbe "*Explicitly prohibit mediation in all cases of violence against women, both before and during legal proceedings.*" Il divieto trova la sua radice nel presupposto che, sottraendosi il caso al controllo giudiziario, "*[it] presumes that both parties have equal bargaining power, reflects an assumption that both parties are equally at fault for violence, and reduces offender accountability*"

¹⁰³ United Nations Office on Drugs and Crime, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, 2nd ed., at 20 (Vienna, Criminal Justice Handbook Series 2020) (indicando, tra gli esempi virtuosi, la legislazione spagnola che dal 2004 vieta la mediazione nei casi di violenza contro le donne).

¹⁰⁴. Il rischio (che giustifica il divieto) che si paleserebbe sarebbe dunque quello della re-vittimizzazione della vittima durante il programma riparativo (causata dalla disparità di “potere di contrattazione” con l’autore) e la non adeguata condanna di quest’ultimo.

All’interno della Convenzione di Istanbul, fondamentale è l’art. 48, che non prevede una preclusione in generale ma, come si evince dalla rubrica dello stesso, *the “Prohibition of mandatory alternative dispute resolution processes or sentencing”*. Come recita tale articolo infatti, “Le parti devono adottare le necessarie misure legislative o di altro tipo per vietare il ricorso obbligatorio a procedimenti di soluzione alternativa delle controversie, incluse la mediazione e la conciliazione, in relazione a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione”¹⁰⁵. È il carattere di obbligatorietà dei percorsi di giustizia riparativa per i reati di violenza di genere ad essere vietato dal Consiglio d’Europa, non l’utilizzo in sé; superato il precedente errore di traduzione commesso dal legislatore italiano nel momento di ratifica della Convenzione di Istanbul¹⁰⁶, si può affermare che non esista nessuna preclusione, ad oggi, sul punto.

¹⁰⁴United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Division for the Advancement of Women, *Handbook for Legislation on Violence Against Women* at 38, para. 3.9.1 (New York, United Nations 2010), available at <https://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/handbook/Handbook%20for%20legislation%20on%20violence%20against%20women.pdf> (last visited on 18.11.2025), quoted and translated in Anna Lorenzetti and Roberta Ribon, *Giustizia riparativa e violenza di genere: alla ricerca di un possibile dialogo*, Giudicedonna.it, no. 4 (2017), at 7-8.

¹⁰⁵Council of Europe, *Convention on Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic Violence* (Istanbul Convention), CETS No. 210, May 11, 2011, art. 48.

¹⁰⁶Elena Mattevi, *Giustizia riparativa e violenza di genere: brevi considerazioni su una relazione possibile, a certe condizioni*, Sistema Penale, no. 11 (9 dic. 2024), at [pagina se disponibile], available at

<https://www.sistemapenale.it/it/documenti/giustizia-riparativa-e-violenza-di-genere-una-relazione-pericolosa> (last visited on 18.11.2025) (come evidenzia l’autrice, con la ratifica della Convenzione di Istanbul, avvenuta con legge n. 77/2013,

Guardando agli Stati stranieri invece, quelli che hanno compiuto delle scelte legislative contrarie all'utilizzo della giustizia riparativa per reati di violenza di genere, sono la Spagna e la Francia¹⁰⁷. Posizioni opposte sono state adottate in Austria, Finlandia, Grecia, Olanda, Danimarca e, oltre i confini europei, Nuova Zelanda, Canada, America.

Interessante citare, fra tutti, il caso austriaco; l'associazione *Neustart* che è incaricata di gestire le misure di *probation* tra cui anche la mediazione, la quale viene ampiamente utilizzata (si stima, in generale, per circa l'85% dei casi entrati nel circuito penale¹⁰⁸) anche per i casi di *intimate partner violence* (conosciuta con l'acronimo IPV). Questa opera su tutto il territorio nazionale e analizza, come si evince dal Report di Valutazione dell'Austria del 2017 redatto dal GREVIO¹⁰⁹ circa 1500 casi all'anno. Bisogna specificare che nei dati raccolti non si opera una distinzione fra i casi in cui la mediazione rappresenta una forma di vera e propria *diversion processuale* (assegnati al "pre-trial-stage" dal pubblico ministero a *Neustart*) e quelli in cui si utilizza *post condanna*¹¹⁰.

il legislatore italiano aveva introdotto un testo tradotto non ufficialmente che, all'art. 48, conteneva un divioto assoluto di mediazione in casi di violenza contro le donne. Tale traduzione è stata rettificata con comunicato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 278 del 28/11/2017).

¹⁰⁷ Cfr. Gabriella Di Paolo, *La giustizia riparativa: esperienze oltre confine*, Processo penale e giustizia, Fasc. straord. (2023), at 34–35 (per approfondimenti sulle scelte legislative comparate: in Spagna, *Ley Orgánica* 1/2004, de 28 de diciembre, de *Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género* — confermata da *Ley Orgánica* 10/2022, de 6 de septiembre — che vieta l'utilizzo della giustizia riparativa e della mediazione nei reati di violenza fisica, psicologica, sessuale e molestie; in Francia, dal 2020 è esclusa la possibilità di ricorrere a percorsi riparativi nei casi di violenza nella coppia o commessa da un partner).

¹⁰⁸ K. Lünnemann & A. Wolthuis, *Victim Offender Mediation*, cit., 5.

¹⁰⁹ GREVIO, *Baseline Evaluation Report – Austria* (Council of Europe, 2017), pp. 43 e ss., <https://rm.coe.int/grevio-report-austria-1st-evaluation/1680759619>.

¹¹⁰ Più informazioni sono ricavabili dall'*addendum* al secondo report redatto all'interno dell'UE nel novembre 2015, specifico dell'Austria che, oltre a descrivere una serie di casi realmente realizzati di mediazione, ha riportato quanto emerso da

Non potendosi approfondire, si dice che in ognuno degli stati sopra menzionati la giustizia riparativa si può instaurare in diverse fasi del procedimento. In Danimarca, in Olanda e in Grecia, per esempio, questa è complementare al sistema penale; nei primi due paesi si può attivare sia *pre* che *post* al processo; nel terzo solo *pre*. Ma anche con diverse modalità: in Austria si privilegia la *victim-offender mediation* (VOM); in Nuova Zelanda si ricorre alla modalità delle “*Conferences*”, ossia i gruppi di discussione che si svolgono fra la vittima, l’autore, assistenti sociali, altre figure di supporto e familiari; in Canada, invece, è stata “recuperata” la modalità dei “*Circles*”, ossia un *community-based approach* di risoluzione delle controversie.

Da come emerge c’è una forte dicotomia nelle scelte compiute dagli ordinamenti e per questo è interessante approfondire i motivi di chiusura e di apertura alla giustizia riparativa per i casi di violenza di genere.

Rispetto alle criticità, molte voci provenienti dalla dottrina, soprattutto femminista, dai Centri a tutela delle vittime di violenza e da organismi internazionali hanno fatto sentire il loro dissenso e preoccupazione. Una delle critiche più forti al suo utilizzo rivendica il recente superamento dell’idea per la quale le forme di violenza contro le donne (in particolare legate alla dimensione domestica e sessuale) siano un affare privato, destinato a essere trattato con riservatezza. Il rischio che si vede sotteso alla giustizia riparativa è quello di ripristinare una gestione delle problematiche o delle dinamiche legate al nucleo familiare all’interno della famiglia stessa;

una discussione intervenuta fra esperti di giustizia riparativa nei casi di violenza fra partner. In questa hanno preso parte due membri dello staff di *Neustart*, un pubblico ministero, un/a giudice, la direttrice di un “*Violence Protection Centre*”. Cfr. B. Haller & V. Hofinger, Austria, in *Victim Offender Mediation: Needs of Victims and Offenders of Intimate Partner Violence. Addendum to the 2nd Comparative Report: The Country Reports*, Criminal Justice 2013, with the financial support of the European Commission, November 2015, https://www.ikf.ac.at/wp-content/uploads/2021/04/RJ_Country_Report.pdf.

modalità che ricorda molto il famoso detto popolare de “i panni sporchi si lavano in casa”.

Un altro punto di critica mette al centro la persona offesa; in generale, delineando un’immagine di vittima “fragile”, la cui impotenza e vulnerabilità è la diretta conseguenza della posizione di dominio in cui si trova la persona che ha agito violenza, si porta come argomentazione lo squilibrio di potere fra le due parti. Si noti anche il dato secondo cui i reati espressivi di violenza di genere seguono una dinamica “ciclica”, che passa sotto il termine tecnico di “*stop and go*”¹¹¹: questo andamento renderebbe la giustizia riparativa un’opzione pericolosa.

Altre critiche riguardano l’autore. Il loro filo conduttore, contenuto sia nell’*Handbook for Legislation on Violence against women* e nei rapporti GREVIO, è l’intollerabilità della sua impunità e il bisogno di una sua responsabilizzazione – che può avvenire solo all’interno del contenitore processuale. La minaccia che viene rinvenuta nella giustizia riparativa, soprattutto negli ordinamenti in cui è realizzabile in ogni stato e grado del procedimento, addirittura prima della proposizione di un’eventuale querela, è il possibile meccanismo deflattivo che potrebbe scatenare. Le operatrici ritengono ingiustificabile che un modo per “sgravare il carico di lavoro di Procure e Tribunali”¹¹² ricada sulle donne che subiscono o hanno subito violenza, invitandole a ricorrere a meccanismi di risoluzione del reato esterni alle aule giudiziarie. Letto sotto questa

¹¹¹ Richiamandosi agli studi di Leonor E. Walker, si dipingono le dinamiche che accadono “nei più” dei casi di violenza maschile ed in particolare di violenza domestica. Questa è un’alternanza di cicli di aggressioni/scuse/perdonio che si continua a ripetere nel tempo, ma le fasi di riappacificamento diventano sempre più brevi e le violenze sempre più gravi. L’andamento ciclico si riflette poi nel comportamento delle vittime che si rivolgono ai Centri antiviolenza, che chiedono aiuto quando ricorre l’aggressione e lo interrompono nel momento della riappacificazione.

¹¹² Elena Biaggioni, *Giustizia riparativa e violenza di genere. Una relazione tossica e pericolosa*, in *Giustizia riparativa e violenza di genere: una relazione pericolosa?* Sistema penale, cit., 25 (9 dicembre 2024).

lente, le voci critiche intravedono la diffusione del messaggio per cui i reati che integrano la violenza di genere non siano particolarmente importanti e non meritino le garanzie, le tutele, la pubblicità che sono tipiche del procedimento penale.

In aggiunta, basandosi sui risultati ottenuti all'interno dei percorsi di 12 mesi obbligatori nei CUAV (Centri per uomini autori di violenza) – si riporta la difficoltà sia di lavorare con gli uomini che hanno agito violenza sia di far riconoscere loro la responsabilità di quanto compiuto. Dunque, si domandano: è possibile ottenere tale responsabilizzazione/riconoscimento del fatto all'interno di un percorso di riparazione, condotto da una sola persona, che ha sicuramente una durata minore?¹¹³ Come ostacolo ulteriore viene richiamata l'eventualità in cui la persona indicata come *offender* decida di ricorrere alla giustizia riparativa solo per ottenere dei vantaggi processuali quali, per esempio, evitare un processo oppure ottenere uno sconto di pena. Se questa è l'unica motivazione sottesa alla scelta di cominciare un percorso riparativo, è possibile che possa riconoscere il male arrecato e responsabilizzarsi?

Ultimo punto della critica riguarda le abilità della persona a cui è affidata la gestione del percorso riparativo. Si esprimono diverse preoccupazioni circa la possibilità che il lavoro del mediatore/della mediatrice possa arrivare, per esempio, ad acuire la dinamica violenta tra le parti, anziché eliminarla, nell'eventualità in cui intervenga in un momento in cui le parti non sono “pronte”, ma sono state erroneamente considerate tali. Oppure, potrebbero presentarsi dei casi di “apparente esito positivo” che potrebbero sfociare nel prosieguo della dinamica violenta o, peggio ancora, del suo aggravamento.

Esauriti i punti contrari, si approfondisce la prospettiva opposta, che viene offerta da coloro che si adoperano per realizzare la giustizia riparativa nei casi di violenza contro le donne (e la sostengono) nelle diverse parti del mondo di cui sopra si è parlato,

¹¹³ *Id.*, 30.

Per cominciare, sul rischio della re-privatizzazione della giustizia penale e la connessa diminuzione del disvalore del fatto violento commesso bisogna fare una puntualizzazione. Ciò che caratterizza la giustizia riparativa non è la fuoriuscita dal circuito della “rilevanza penale” di un fatto ma la sua eventuale trattazione al di fuori delle dinamiche classiche che si sviluppano nelle aule giudiziarie – spesso luogo di vittimizzazione¹¹⁴. Adottarla non dovrebbe portare a diminuire il carattere riprovevole (in termini penali, l’offensività e il disvalore) delle singole fattispecie né il carattere di pubblicità che il fenomeno della violenza di genere, anche per via del diritto penale, ha acquisito negli anni recenti.

Venendo agli altri punti, il primo riguarda la persona offesa. Tra coloro che sostengono la giustizia riparativa in questo settore si riscontra positivamente che le vittime, all’interno del percorso, vivono una sorta di *empowerment*.¹¹⁵ Ciò accade proprio per il fatto che a queste è data la possibilità di portare la loro esperienza in maniera diretta, usando le loro parole e voce. Quello che si dovrebbe creare grazie all’aiuto del mediatore è uno spazio di ascolto: le persone offese, forse proprio per la prima volta, hanno la possibilità di farsi sentire. L’acquisizione di fiducia, sicurezza, autostima che il confronto diretto con l’autore, in uno spazio non giudicante, potrebbe provocare, può a tutti gli effetti essere il mezzo attraverso cui

¹¹⁴ Per alcuni casi concreti: Corte di Appello di Torino, Sez. IV penale, sent. 31 marzo 2022 (dep. 20 aprile 2022), n. 2277, nel commento del 22 luglio 2022 di Elena Biaggioni, *La difficile posizione delle vittime di violenza sessuale: l’insostenibile confronto con il pregiudizio sulla scarsa attendibilità della persona offesa e lo stereotipo dello stupratore modello*, in *Sistema penale*, <https://www.sistemapenale.it/it/scheda/vittima-violenza-sessuale-pregiudizio-scarsa-attendibilita-persona-offesa>; Cass., Sez. III, sent. 16 ottobre 2019 (dep. 12 febbraio 2020), n. 5512.

¹¹⁵ Cfr. L. Drost, B. Haller, V. Hofinger, et al., *Restorative Justice in Cases of Domestic Violence: Best Practice Examples Between Increasing Mutual Understanding and Awareness of Specific Protection Needs*, Comparative Report, Criminal Justice 2013, with the financial support of the European Commission, January 2015, p. 13, https://www.euforumrj.org/sites/default/files/2019-12/7388_restorative_justice_in_cases_of_domestic_violence.pdf.

compensare l'effettivo squilibrio di potere da cui il reato è caratterizzato e "nutrito". Inoltre, avere il supporto di una parte terza, neutrale (e anche della comunità partecipante) che in nessun modo "scarica" la colpa sulla vittima o sul suo comportamento può essere un elemento non solo di crescita personale ma anche di validazione esterna/pubblica del proprio vissuto di abuso¹¹⁶.

Il secondo punto riguarda la persona indicata come autore. Forse dovendosi compiere un "atto di fiducia" bisogna chiedersi: un percorso riparativo, caratterizzato dalla ricerca di un dialogo (e di una preparazione in questo senso) in cui non c'è spazio per vittimizzare la vittima o "scaricare" le proprie responsabilità all'esterno, può effettivamente spingere una persona ad assumersi il peso del proprio agito? A farsene carico? Anche per gli *offenders* il percorso riparativo potrebbe essere d'aiuto per sviluppare empatia, soprattutto grazie all'ascolto delle parole della persona su cui hanno agito violenza. Un dialogo in cui l'autore non è un imputato, ma parte, potrebbe porre delle condizioni per l'avvio di un percorso di cambiamento, più di quanto non possa fare un processo – nel quale la vittima non ha pressoché ruolo e la persona imputata (fermo restando il principio del *nemo tenetur se detegere*) raramente riconosce il fatto di reato. Potrebbe anche dissuadere lo stesso (e il suo avvocato) dall'usare delle linee difensive cd. strumentali¹¹⁷. Che delle

¹¹⁶ *Id.*

¹¹⁷ Cfr. E. Beringheli, *Il profilo dell'autore dei reati di violenza domestica. Il trattamento criminologico*, Corso di formazione contro la violenza sulle donne – Edizione 2024, Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute, https://www.ordineavvocatimilano.it/media/allegati/SERVIZI%20PER%20IL%20CITTADINO/VIOLENZA%20SULLE%20DONNE/CORSO%20PROFESSIONALIZZANTE%202024/CORSO17_9_24%20Enrica%20Beringheli.pdf. Alla *slide* n. 5 fa riferimento all'utilizzo della linea difensiva della "Incapacità di intendere e di volere" (che si desume, a contrario, dall'art. 85 c.p.), quale mezzo per dichiarare la non imputabilità della persona imputata: "Nel 37% dei casi il giudice dispone la perizia psichiatrica ma alla fine si è registrata solo nel 21,4% dei casi una sentenza di assoluzione per una totale incapacità di intendere e di volere". Precisa che questa strategia difensiva è stata praticata anche in assenza di precedenti psichiatrici

scuse non siano sufficienti per dimostrare il cambiamento di una persona è fuori di dubbio, ma che possano esserne la premessa è un elemento da valorizzare¹¹⁸. In aggiunta, il carattere volontario dell'accesso al percorso potrebbe portare a degli esiti più fruttuosi rispetto alla partecipazione obbligatoria a percorsi di recupero.¹¹⁹

3.4. *Cosa desiderare in Italia?*

Tirare le fila del discorso, vista la delicatezza dei temi trattati, non porta a delle risposte assolute ma, forse, a nuovi punti di partenza.

Ferma la critica all'odierno utilizzo del diritto penale in chiave educativa e la modalità punitiva con la quale si risponde alla commissione di reati e fermo il d.lgs. n.150/2022, che non prevede nessuna astratta forma di preclusione all'accesso alla giustizia riparativa basata sul titolo di reato o sulla sua gravità, si indaga lo scenario in cui questa viene effettivamente utilizzata per riparare le conseguenze dannose derivanti da un reato espressione di violenza

(persone già in cura o che abbiano avuto un tso). Interessante il collegamento fra la bassa percentuale di persone indicate "incapaci" per reati di violenza domestica e la frequente narrazione mediatica che narra, in riferimento a colui che ha commesso il fatto, di "raptus" di gelosia, rimandando a un immaginario di alterazione mentale. Rispetto al riconoscimento del fatto, riporta che nel 91,4% l'equipe che si occupa di realizzare il trattamento criminologico riscontra una non ammissione di responsabilità del fatto prima del trattamento, che si abbassa al 19% dopo di questo.

¹¹⁸ . Haller & V. Hofinger, Austria, in *Victim Offender Mediation: Needs of Victims and Offenders of Intimate Partner Violence. Addendum to the 2nd Comparative Report: The Country Reports*, Criminal Justice 2013, with the financial support of the European Commission, November 2015, p. 9, https://www.ikf.ac.at/wp-content/uploads/2021/04/RJ_Country_Report.pdf. Per completezza espositiva va citato il fatto che in taluni dei casi analizzati due *offenders* sono stati accusati per altri due attacchi violenti alla *partner* (in un caso, il condannato è stato prosciolto, nel secondo, condannato al pagamento di una "conditional fine" e a seguire un *anti-violence training*.) In altri due casi la violenza, da fisica, è diventata psicologica.

¹¹⁹ Per approfondimenti: Alessandro Catania, *Rilievi sulla natura penale dei percorsi di recupero per sex offenders. Le tre interpolazioni dell'art. 15, L. n. 168/2023, in Diritto penale e processo*, n. 2, (2024).

di genere e per ricucire le relazioni interpersonali (individuali e collettive) che a causa di questo si sono strappate. Questa operazione “intellettuale” consente di mettere meglio in luce degli aspetti imprescindibili (e da garantire) a cui apre una risposta favorevole.

In *primis*, la realizzazione di un percorso riparativo deve partire da una corretta “valutazione dei rischi”. Affinché la persona a cui è affidata la mediazione nel caso di specie e/o i giudici e/o i pubblici ministeri (che decidessero di inviare il caso al Centro di giustizia riparativo competente) valutino correttamente l’esistenza di un pericolo concreto (*ex art. 43 del d.lgs. n. 150/2022*) derivante dallo svolgimento del programma, servono dei criteri comuni. Questi esistono già e sono ancora più preziosi e validi perché delineati anche sulla base dell’esperienza dei CAV. Su proposta dall’Associazione Differenza Donna, è stato avviato un programma europeo (FuTuRe) che si è concluso con la stesura di una serie di linee guide per la valutazione e l’autovalutazione del rischio di recidiva della violenza maschile contro le donne nelle relazioni di intimità¹²⁰. L’utilizzo di questionari di valutazione del rischio rappresenta uno strumento prezioso, soprattutto per quanto riguarda l’eventuale estensione della giustizia riparativa ai casi di *intimate partner violence*. Griglie, questionari, *risk assessment* diversi dovrebbero essere elaborati e applicati per affrontare gli altri (e numerosi) casi che compongono l’insieme delle tipologie di violenza contro le donne (che mutano per luoghi e modalità). La loro seria applicazione dovrebbe, per esempio, consentire di individuare una infattibilità del programma nei casi, per esempio, di *domestic violence*, sfociati in *“intimate terrorism”*. Ulteriori valutazioni sulla possibilità in concreto di accedere alla giustizia riparativa andrebbero parametrate caso per caso, sulla base del reato di cui si sta discutendo, della relazione fra le parti, dei loro caratteri, del tempo trascorso dalla commissione del fatto violento, del momento processuale in cui si inizierebbe il percorso. Ogni elemento

¹²⁰ Per approfondimenti, FuTuRe, *Linee guida per la valutazione e l’autovalutazione del rischio di recidiva della violenza maschile contro le donne nelle relazioni di intimità*.

è importante e sarebbe impossibile (oltre che inutile) pensare a tutte le “combinazioni fattuali” possibili: la realtà, molto spesso, riesce a superare la fantasia.

In *secundis*, dovrebbero essere adottati dei criteri comuni per la corretta raccolta del consenso. Con riferimento alla vittima, nel momento di informazione sull’esistenza della giustizia riparativa si deve evitare, in tutti i modi, di dipingerla come una (ennesima) forma di “lavoro di cura” (in questo caso educativo/rieducativo) che questa ha nei confronti del suo *abuser*. Riformulando: si deve in tutti i modi cercare di evitare la narrazione, vittimizzante/colpevolizzante/moralizzante, secondo cui è compito della persona che ha subito violenza “prendersi cura” e “sentirsi responsabile” della rieducazione della persona che con lei è stata violenta. La decisione di intraprendere tale percorso non dovrebbe mai nascere da questa sorta di “senso di colpa”, le cui origini sono sicuramente da ricondurre ad un modello culturale patriarcale. Al contrario, dovrebbe nascere dal desiderio di aver capito che è la persona violenta ad essere nel torto e che lei, in quanto vittima, non è responsabile di quanto subito. La spinta alla giustizia riparativa dovrebbe nascere, in modo quasi pressoché esclusivo, dalla convinzione che il confronto con l’autore possa metterla nella condizione di dire quello che desidera colmando così, forse, quello squilibrio di potere che ha caratterizzato il rapporto – superando lo stigma della vittima e sopravvivendo alla violenza subita.

Inoltre, dovrebbe essere assolutamente chiarificato il modo in cui il mediatore dovrebbe comportarsi se si verificasse, ad esempio, una modifica del titolo di reato, durante lo svolgimento del programma. Soprattutto con riferimento alla “*intimate partner violence*” – che spesso in Italia si sussume sia nel reato di maltrattamenti che nei i “reati spia” di “Lesioni” o “Percosse” – potrebbe essere importante stilare un “protocollo comune” per i casi in cui, nel corso del programma riparativo, emergesse uno storico di violenza molto più ampio di quanto inizialmente dichiarato e ciò

portasse alla configurazione di nuove ipotesi di reato. Sulla base delle testimonianze delle operatrici di settore, accade molto di frequente che la vittima denunci l'ultimo episodio di violenza e tutti gli altri emergano solo successivamente. In questa eventualità, quale prassi operativa dovrebbe seguire il mediatore?

Da una parte si deve tenere fermo il dovere di riservatezza a cui, *ex art. 50* del d.lgs. n.150/2022, è tenuto; dall'altra, si deve considerare che all'art. 52 si scrive che il mediatore non può essere obbligato alla denuncia o alla deposizione davanti all'autorità giudiziaria o ad altre autorità sugli atti compiuti, sulle dichiarazioni rese dai partecipanti e sulle informazioni apprese, salvo: il loro consenso; il pericolo di commissione di imminenti o gravi reati; quando le dichiarazioni integrino di per sé reato. Esclusi i tre casi-eccezione tipizzati, le restanti possibilità sono sprovviste di tutela: sarebbe necessario che compisse un ulteriore vaglio di fattibilità? Sarebbe sufficiente che invitasse la persona offesa a presentare querela, se reato procedibile a querela?

Questi sono dei quesiti aperti su cui sarebbe estremamente importante riflettere, per evitare pratiche scoordinate e incerte, potenzialmente pericolose e discriminatorie.

Come si evince il percorso è complesso e per una sua efficiente realizzazione serve maggiore chiarezza, specifica formazione dei futuri mediatori in materia di violenza di genere e soprattutto numerosi finanziamenti affinché i Centri di giustizia riparativa possano offrire servizi gratuiti e disponibili su tutto il territorio nazionale. Inoltre, sarebbe auspicabile l'avvio di un dialogo fra le istituzioni e i centri che da anni lavorano a contatto con tali vittime e autori.

Ma queste sono complessità che si è deciso di indagare poiché si crede importante cominciare ad immaginare qualcosa che guardi *oltre l'esistente* e le sue narrazioni, spesso polarizzanti.

Guardando, per esempio, alla vittima: dare per scontato che questa (qualsiasi sia la situazione di violenza che ha subito) non

voglia incontrare l'autore del reato, non voglia parlarci e voglia ottenere a tutti i costi una sentenza di condanna a seguito di un processo, anche se faticoso e lungo, potrebbe forse condurre a riflessioni di immobilità. Immobilità nel senso che si continua ad alimentare l'immagine di una vittima (in particolare quella di violenza di genere) debole, incapace di autodeterminarsi, di sapere cosa vuole e che fa del trauma della violenza un elemento quasi identitario. Ciò può essere vero, magari è anche vero in molti casi, ma non si deve, per questo, ritenere sempre vero. E se da un lato l'esistenza di queste situazioni deve essere contemplata e trattata di conseguenza (possibilmente con la dichiarazione di infattibilità del programma di giustizia riparativa in una fase, per lo meno, di pre-condanna), dall'altro lato non dovrebbe portare a mettere in ombra le altre possibilità. Possibilità che possono essere caratterizzate da una voglia di riscatto personale, di forza, determinazione già in una fase temporalmente vicina al fatto violento. E questo si sente di scriverlo proprio in ragione della sempre maggiore condivisione e diffusione dell'assunto che la vergogna della violenza non ricade (e non deve farlo) su chi l'ha vissuta, ma su chi l'ha commessa. Questa recente e imprescindibile consapevolezza, ci si augura, possa anche contribuire a mutare la narrazione che della persona che ha subito violenza viene fatta. Parallelamente, la giustizia riparativa è una pratica seria, legalmente disciplinata e ritenuta applicabile nel settore penale. Indagare il tema della sua applicabilità non significa "bagatellizzare" o voler (ri)privatizzare il fenomeno della violenza di genere. Anzi, proprio per la serietà che ha l'argomento, si reputa, oggi, essenziale far tendere la critica al modello penale e sanzionatorio esistente verso la ricerca di risposte che tengano conto di ogni elemento rilevante per avviare programmi di risoluzione alternativa delle controversie penali veramente consensuali, sicuri, giusti, di crescita e anche responsabilizzanti per l'autore. Chiaramente anche la giustizia riparativa – se non accompagnata (a maggior ragione nel settore della violenza di genere) da un parallelo cambio culturale – rischia di

diventare un vuoto, e magari dannoso, simulacro, attraverso il quale avallare e ricreare dinamiche e stereotipi sessisti: e tale deriva non è accettabile in alcun modo. Ma introdurre delle preclusioni formali all'accesso in risposta a tale timore, rischia di rendere inutilmente inflessibile l'andamento della già "irrigidita" vicenda processuale e di quella imprevedibilmente umana che nasce dopo la commissione di un reato – facendo così, forse, scivolare via un'occasione trasformativa.

4. *Conclusione*

Si conclude l'articolo, con la speranza che quanto esposto possa viaggiare e muoversi fra altre menti – e così evolversi.

Attraverso l'adozione di uno sguardo critico si è cercato di analizzare l'evoluzione normativa della violenza di genere e di guardare alla recente introduzione della giustizia riparativa in Italia.

La scelta di adottare questa lente è dovuta al fatto che una parte del pensiero di chi scrive crede e spera che un giorno il mondo sarà un luogo in cui gli attuali istituti penitenziari saranno sostituiti da un modello non punitivo di risposta al reato. Un'altra parte è consapevole che questo obiettivo è ancora lontano e che per raggiungerlo, nella realtà, è necessario procedere per gradi. In questo senso si crede che la giustizia riparativa, nel rispetto dei principi e delle garanzie che la informano, possa rappresentare un primo passo per iniziare a ripensare alla giustizia e a cosa, per noi, significhi. Può rappresentare un primo passo concreto per dare seguito alla già maturata presa di consapevolezza che la pena carceraria non ha un impatto positivo sulla recidiva (anzi, spesso ne aumenta la probabilità) e che l'istituto di pena è un luogo in cui si subisce e si attua violenza. Può rappresentare un primo passo per muoversi oltre le soluzioni offerte, le narrazioni fornite, la giustizia ottenuta.

Se l'inizio di un ripensamento del sistema penale nel suo complesso può venire (garantite tutte le attenzioni del caso) da una modalità di risposta al reato maggiormente dialogica anche nel

settore dei reati di violenza di genere, accompagnata dalla imprescindibile pratica femminista di cui i Centri nei centri antiviolenza in Italia sono custodi, si sarà ottenuto un risultato importante. Risultato che è solo un punto di partenza, per un percorso che sarà impegnativo ma, forse, desiderabile.

Per guardare davvero *oltre* l'esistente è però fondamentale ricordarsi (e nessun intervento legislativo dovrebbe prescindere da ciò) che la violenza di genere è un problema educativo, scolastico, lavorativo, familiare, relazionale, culturale: ogni aspetto della società ne è attraversato. Che tutti e tutte ne siamo responsabili: quando non facciamo notare alle persone a noi care che stanno attuando comportamenti sessisti; quando non prendiamo le distanze da un amico (o amica) che condivide immagini intime senza il consenso della persona ritratta; quando non critichiamo un commento misogino/omofobo/transfobico che una persona nel nostro giro di conoscenze fa; quando non creiamo sufficienti alleanze amicali in cui discutere e stigmatizzare comportamenti "di coppia" che, pur presentati come "normali", non lo sono affatto. E, vista la maggior parte di autori uomini, questo discorso vale soprattutto per loro. A regnare però non vi è solo l'omertà, ma anche la mancanza di parole. Spesso non si hanno le espressioni per capire o descrivere il disagio che certe situazioni ci creano e il fulcro è proprio qui: l'educazione dovrebbe essere lo strumento per poter apprendere un vocabolario con il quale nominare gli atti discriminatori, i commenti sessisti, i comportamenti controllanti, i gesti violenti, le situazioni dolorose che vediamo, subiamo, attuiamo. Nominare è il primo atto di resistenza che possiamo realizzare per incamminarci lungo un sentiero veramente trasformativo che ci conduca a un futuro in cui non dovremo piangere altre sorelle.